Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 119° — Numero 89

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Venerdì, 31 marzo 1978 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 6510
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Bolzano

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 30 marzo 1978, n. 77.

Provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e di sublocazione degli immobili urbani.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di prorogare i contratti di locazione e sublocazione degli immobili urbani;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

I contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani in corso alla data del 31 marzo 1978 sono prorogati sino al 30 giugno 1978.

Per gli immobili adibiti ad uso di abitazione la proroga si applica limitatamente ai contratti stipulati con conduttori e subconduttori che abbiano un reddito complessivo netto non superiore ad otto milioni di lire. Il reddito complessivo si intende riferito alla somma dei redditi imputati al locatario e a tutti i soggetti di imposta che abbiano residenza anagrafica nell'alloggio in locazione.

Nei contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani destinati ad uso di abitazione, in corso alla data del 31 marzo 1978 e non soggetti a proroga, il canone non può essere aumentato, anche se la locazione venga rinnovata con altro conduttore.

Sino alla predetta data del 30 giugno 1978 continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto-legge 28 ottobre 1977, n. 778, convertito nella legge 23 dicembre 1977, n. 928, nonchè le altre disposizioni speciali vigenti in materia di locazione e sublocazione di immobili urbani, fatta eccezione per quelle che prevedono la sospensione della esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili locati.

Art. 2.

L'art. 2 del decreto-legge 28 ottobre 1977, n. 778, convertito nella legge 23 dicembre 1977, n. 928, è sostituito dal seguente:

« Per i provvedimenti di rilascio degli immobili urbani locati il pretore, su istanza del locatore, fissa con decreto la data della esecuzione non prima del 1° agosto 1978, nel seguente ordine:

per i provvedimenti divenuti esecutivi anteriormente al 1° gennaio 1975, entro e non oltre il 31 ottobre 1978;

per i provvedimenti divenuti esecutivi tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1976, entro e non oltre il 30 novembre 1978;

per i provvedimenti divenuti esecutivi tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1975, entro e non oltre il 30 no-31 gennaio 1979;

per i provvedimenti divenuti esecutivi tra il 1° gennaio 1977 ed il 31 gennaio 1978, entro e non oltre il 31 marzo 1979.

L'istanza del locatore deve essere proposta almeno un mese prima delle singole scadenze previste dal comma precedente. Qualora l'istanza sia proposta oltre tale termine, il pretore fissa la data dell'esecuzione entro e non oltre un mese da quella dell'avvenuta proposizione.

Il decreto deve essere comunicato al conduttore almeno venti giorni prima della data fissata per l'esecuzione.

La disposizione di cui al primo comma non si applica:

1) per i provvedimenti di rilascio fondati sulla morosità del conduttore o del subconduttore che non sia stata sanata in attuazione dei provvedimenti disposti dal giudice ai sensi dei commi sesto e settimo dell'art. 4 della legge 26 novembre 1969, n. 833;

2) per quelli fondati sulla urgente e improrogabile necessità del locatore, verificatasi successivamente alla costituzione del rapporto locatizio, di destinare l'immobile stesso, a qualunque uso adibito, ad abitazione propria, dei propri figli o dei propri genitori;

3) per quelli fondati sulla disponibilità, da parte del conduttore, di altra abitazione idonea alle proprie esigenze familiari nello stesso comune o in altro comune dove abitualmente dimora;

4) per quelli fondati, se l'immobile è destinato ad uso diverso da quello di abitazione, sulla cessazione dell'attività per la quale esso serviva, salvo che il conduttore sia costretto ad adibirlo ad uso di abitazione propria;

5) per quelli fondati sulla risoluzione del contratto di locazione per gravi inadempienze contrattuali del conduttore e in ogni caso per essersi il conduttore stesso servito dell'immobile per lo svolgimento di attività penalmente illecite;

6) per quelli fondati sui motivi di cui all'art. 4, n. 2, della legge 23 maggio 1950, n. 253.

Per i provvedimenti di rilascio di immobili urbani locati divenuti esecutivi tra il 1° febbraio ed il 30 giugno 1978 e per quelli di cui al comma precedente, il periodo di graduazione e proroga non potrà superare il termine del 31 marzo 1979. Non potranno comunque essere superati i limiti massimi previsti dagli articoli 4 e 5 della legge 26 novembre 1969, n. 833.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato alla Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 marzo 1978

LEONE

ANDREOTTI — BONIFACIO — DONAT-CATTIN

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *marzo* 1978
Atti di Governo, registro n. 17, *foglio n.* 4

DECRETO-LEGGE 30 marzo 1978, n. **78.**

Ulteriore proroga delle norme relative al contenimento del costo del lavoro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di prorogare ulteriormente le norme relative al contenimento del costo del lavoro;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per le finanze, per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro, per l'industria, il commercio e l'artigianato e per la marina mercantile;

Decreta:

Art. 1.

Il termine del 31 marzo 1978 di cui al primo ed al secondo comma dell'art. 1 del decreto-legge 30 gennaio 1978, n. 15, convertito, con modificazioni, in legge 22 marzo 1978, n. 75, concernente proroga delle norme relative al contenimento del costo del lavoro, è ulteriormente prorogato al 31 maggio 1978.

All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 250 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale iscritto al cap. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1978.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 marzo 1978

LEONE

ANDREOTTI — SCOTTI — MALFATTI — MORLINO — PANDOLFI - DONAT-CATTIN — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *marzo* 1978
Atti di Governo, registro n. 17, *foglio n.* 3

DECRETO-LEGGE 30 marzo 1978, n. **79.**

Ulteriore proroga della legge 6 marzo 1958, n. 243, istitutiva del consorzio « Ente per le ville venete ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di prorogare ulteriormente l'efficacia della legge istitutiva del consorzio fra lo Stato e gli enti locali per il restauro e la valorizzazione delle ville venete, già prorogata, con legge 25 ottobre 1977, n. 802, al 31 marzo 1978;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali;

Decreta:

Art. 1.

A modifica di quanto disposto dall'art. 1 della legge 25 ottobre 1977, n. 802, l'efficacia della legge 6 marzo 1958, n. 243, è prorogata fino al 31 maggio 1978.

Nessun contributo è dovuto dallo Stato per effetto della proroga di cui al precedente comma.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 marzo 1978

LEONE

ANDREOTTI — ANTONIOZZI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *marzo* 1978
Atti di Governo, registro n. 17, *foglio n.* 1

DECRETO-LEGGE 30 marzo 1978, n. **80**.

Norme per agevolare la mobilità dei lavoratori e norme in materia di cassa integrazione guadagni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di adottare norme per agevolare la mobilità dei lavoratori e norme in materia di cassa integrazione guadagni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro, per l'industria, il commercio e l'artigianato e per le partecipazioni statali;

Decreta:

Art. 1.

Limitatamente al quadriennio di cui all'art. 3, primo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, la dichiarazione dello stato di crisi aziendale prevista dall'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge suindicata, opera gli stessi effetti della disdetta indicata all'art. 2112, primo comma, del codice civile nei confronti dei lavoratori che, in conseguenza del trasferimento dell'azienda, sono assunti alle dipendenze dell'acquirente.

Le assunzioni di cui al comma precedente avvengono con le procedure previste dall'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Art. 2.

Il ricorso all'ufficio provinciale del lavoro avverso la graduatoria di cui all'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, deve essere presentato entro sette giorni dall'esposizione al pubblico della graduatoria stessa presso la sezione dell'ufficio di collocamento competente.

Art. 3.

Il lavoratore che non ha superato il periodo di prova presso l'azienda alla quale è stato avviato in applicazione della speciale procedura prevista dall'articolo 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, a decorrere dal giorno successivo a quello della risoluzione del rapporto di lavoro instaurato con la predetta azienda, è reintegrato nel rapporto di lavoro con l'azienda di provenienza mantenendo il diritto al trattamento di cassa integrazione guadagni e concorrendo nuovamente alla graduatoria di cui al citato art. 25.

Art. 4.

Il Comitato dei Ministri per il coordinamento della politica industriale (C.I.P.I.), sulla base della documentazione acquisita, può procedere alla dichiarazione prevista dall'art 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, nei confronti delle aziende che, interessate ad un programma di ristrutturazione o riconversione, hanno presentato domanda, anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, per l'ammissione dei lavoratori dipendenti al trattamento di integrazione salariale straordinaria, o per una proroga di detto trattamento, anche se la documentazione allegata alla domanda stessa non sia completa.

Art. 5.

In tutti i casi di interventi ordinari e straordinari della cassa integrazione guadagni il comitato speciale per la cassa medesima, la commissione centrale per l'edilizia ed il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in base alle rispettive competenze, possono disporre il pagamento diretto ai lavoratori da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale delle relative prestazioni, con i connessi assegni familiari ove spettanti.

Restano fermi gli obblighi del datore di lavoro in ordine alle comunicazioni prescritte nei confronti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 marzo 1978

LEONE

ANDREOTTI — SCOTTI —
MORLINO — PANDOLFI —
DONAT-CATTIN — BISAGLIA

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *marzo* 1978
Atti di Governo, registro n. 17, *foglio n.* 2

DECRETO-LEGGE 30 marzo 1978, n. **81**.

Costruzione della centrale termoelettrica di Fiume Santo in Sardegna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di provvedere alla costruzione in Sardegna di impianti per la produzione di energia elettrica;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica e per i lavori pubblici;

Decreta:

Art. 1.

Per la centrale termoelettrica dell'E.N.E.L., autorizzata con decreto interministeriale del 2 aprile 1972 e localizzata in comune di Sassari, località Fiume Santo,

l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio, confermata con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentiti i Ministri per i beni culturali ed ambientali e per la sanità, ed il presidente della giunta regionale sarda, costituisce provvedimento di localizzazione con gli effetti di cui all'art. 4 della legge 2 agosto 1975, n. 393, penultimo comma.

Alla detta centrale si applica, altresì, il disposto dell'art. 15 della legge 2 agosto 1975, n. 393.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 marzo 1978

LEONE

ANDREOTTI — DONAT-CATTIN — MORLINO — STAMMATI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 marzo 1978
Atti di Governo, registro n. 17, *foglio n.* 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 febbraio 1978, n. 82.

Autorizzazione al Consiglio nazionale delle ricerche, in Roma, ad accettare una donazione.

N. 82. Decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1978, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Consiglio nazionale delle ricerche, in Roma, viene autorizzato ad accettare la donazione disposta dal prof. Mario Medici con atto 14 dicembre 1976, n. 19648 di repertorio e n. 3015 di raccolta, registrato a Roma il 16 dicembre 1976, a rogito dott. proc. Alberto Fedele, notaio in Roma, consistente in titoli azionari e obbligazioni e denaro liquido per un valore presunto di L. 30.000.000, allo scopo di istituire presso il Consiglio nazionale delle ricerche un premio biennale intitolato « Premio d'ingegneria fratelli Medici ».

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1978
Registro n. 2 *Presidenza, foglio n.* 371

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 gennaio 1978.

Sostituzione di un membro del Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 693, concernente la ristrutturazione del Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1976, registro n. 43 Poste, foglio n. 251, con il quale è stata determinata la composizione del Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione per il quadriennio 9 marzo 1976-8 marzo 1980, e successive modificazioni;

Visto il telegramma in data 24 dicembre 1977, con il quale il Ministero della pubblica istruzione ha designato il dott. Vito Azzolina a far parte del predetto Consiglio in sostituzione del dott. Roberto Giannarelli, dimissionario;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e sino all'8 marzo 1980, il dott. Vito Azzolina è nominato membro del Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione quale rappresentante del Ministero della pubblica istruzione in sostituzione del dott. Roberto Giannarelli, dimissionario.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 13 gennaio 1978

LEONE

COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1978
Registro n. 10 *Poste, foglio n.* 194

(2664)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 febbraio 1978.

Ricostituzione del consiglio di amministrazione dell'Istituto postelegrafonici per il periodo 3 febbraio 1978-2 febbraio 1982.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 27 marzo 1952, n. 208, recante modificazioni alla legge 18 ottobre 1942, n. 1408, in materia di assistenza al personale postelegrafonico;

Visto l'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1953, n. 542, concernente il riordinamento strutturale e funzionale dell'Istituto postelegrafonici;

Vista la legge 15 febbraio 1967, n. 39: « Modificazioni dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1953, n. 542, concernente il riordinamento strutturale e funzionale dell'Istituto postelegrafonici »;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417;

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 325, recante « Norme relative alla organizzazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni »;

Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70, recante « disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente »;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1974, registro n. 33 Poste, foglio n. 390, relativo alla costituzione, per il quadriennio 21 gennaio 1974-20 gennaio 1978, del consiglio di amministrazione dell'Istituto postelegrafonici, e successive modificazioni;

Considerata la necessità di provvedere alla costituzione, per un altro quadriennio, del sopracitato consiglio di amministrazione;

Viste le designazioni effettuate dal Ministero del tesoro e dall'Avvocatura generale dello Stato;

Viste le terne proposte dalle organizzazioni sindacali;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Articolo unico

Con effetto dalla data del presente decreto e per la durata di un quadriennio, il consiglio di amministrazione dell'Istituto postelegrafonici è composto come segue:

Presidente:

Bruni dott. Danilo.

Membri:

Monaco dott. Ugo, direttore generale delle poste e delle telecomunicazioni;

Insinna dott. Vincenzo, direttore dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

Aronadio dott. Ettore, dirigente superiore del Ministero del tesoro;

D'Amico avv. Paolo, sostituto avvocato generale dello Stato;

Rossi Damiano, direttore di ufficio locale; Luperi Centoni Sergio, direttore di ufficio locale p.t.; Martorano Carmine, operatore principale U.L.A.; Paoli Ferdinando, operatore principale U.L.A. e Santalucia Pasquale, operatore principale U.L.A. in quiescenza, in rappresentanza del personale di cui all'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656;

Mauceri Sergio, capo ufficio nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; Piscione Vincenzo, sorvegliante capo nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; Svizzero Claudio, capo ufficio nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e Capossela Umberto, assistente di commutazione nell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, in rappresentanza del personale di ruolo e non di ruolo del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 3 febbraio 1978

LEONE

COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1978
Registro n. 11 Poste, foglio n. 373

(2663)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 marzo 1978.

Scioglimento del consiglio comunale di Avigliano.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Avigliano (Potenza) risultò composto, dopo le elezioni del 15 giugno 1975, di vari gruppi minoritari, privi singolarmente di una decisiva maggioranza.

L'intesa raggiunta da alcuni raggruppamenti consiliari consentì la costituzione degli organi ordinari dell'ente.

Profondi contrasti non tardarono a manifestarsi nel gruppo che aveva espresso sindaco e giunta, compromettendo il normale funzionamento del civico ente.

La crisi, poi, si aggravava ulteriormente a seguito delle dimissioni rassegnate dal sindaco e dalla giunta delle quali prendeva atto il consiglio comunale nella riunione del 30 settembre 1977.

Nelle riunioni del 4, 11 e 18 febbraio 1978 il consiglio comunale non riusciva a provvedere alla ricostituzione degli organi ordinari di amministrazione dell'ente.

Allo scopo, allora, di porre il predetto consiglio di fronte alle responsabilità ad esso derivanti dall'inosservanza di un preciso obbligo di legge, il prefetto, con decreto n. 428/13.1/Gab. del 27 febbraio 1978, disponeva una nuova convocazione per i giorni 11 e 14 marzo 1978, rispettivamente in prima e seconda convocazione, con all'ordine del giorno l'elezione del sindaco e della giunta, con l'espressa avvertenza, ai singoli consiglieri, che ove le relative adunanze fossero riuscite infruttuose egli avrebbe promosso i provvedimenti di rigore di cui all'art. 323 del testo unico del 1915 della legge comunale e provinciale.

Neppure tale tentativo sortiva, però, gli effetti sperati in quanto entrambe le riunioni riuscivano infruttuose.

Il prefetto pertanto, considerato che il predetto consiglio ha persistito, ad onta della formale diffida, nel violare precisi obblighi di legge che la conseguente paralisi funzionale costituisce grave pregiudizio per gli interessi dell'ente, ha proposto, a norma dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, legge comunale e provinciale, lo scioglimento del consiglio comunale di Avigliano.

Atteso che il suddetto consiglio, malgrado il formale richiamo del prefetto, ha persistito nel violare precisi ed essenziali obblighi prescritti dalla legge, quali quelli relativi alla sostituzione del sindaco e della giunta dimissionari, e che la conseguente paralisi funzionale, che travaglia l'organo consiliare, costituisce grave pregiudizio per gli interessi dell'ente, si ravvisa la necessità di far luogo alla proposta misura dello scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Avigliano ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune, nella persona del dott. Francesco Porretti.

Roma, addì 18 marzo 1978

Il Ministro per l'interno: COSSIGA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado la formale diffida del prefetto, il consiglio comunale di Avigliano (Potenza) non è riuscito a provvedere alla sostituzione del sindaco e della giunta dimissionari negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Avigliano (Potenza) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Francesco Porretti è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 21 marzo 1978

LEONE

COSSIGA

(2624)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1977.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta A.V.I.R. - Aziende vetrarie italiane Ricciardi, in Napoli, stabilimento in Corsico.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 10 settembre 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta A.V.I.R. - Aziende vetrarie italiane Ricciardi, con sede sociale in Napoli, stabilimento di Corsico (Milano), con effetto dal 4 aprile 1976;

Visti i decreti ministeriali 24 marzo 1977 e 21 giugno 1977 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta A.V.I.R. - Aziende vetrarie italiane Ricciardi, con sede sociale in Napoli, stabilimento in Corsico (Milano), è prolungata a diciotto mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(2616)

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1978.

Nuovo inquadramento nella struttura dell'Amministrazione dei monopoli di Stato dei complessi produttivi di Genova-Sestri, Adria e Mesola.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 4 delle disposizioni sull'ordinamento centrale e periferico dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, approvate con decreto ministeriale 5 luglio 1928, registrato alla Corte dei conti, addì 10 settembre 1928, registro n. 1 Monopoli, foglio n. 54;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1966, registro n. 5 Monopoli, foglio n. 335, con il quale la manifattura tabacchi di Genova venne trasformata in sezione di manifattura ed aggregata alla manifattura tabacchi di Torino;

Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 1965, registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1965, registro n. 1 Monopoli, foglio n. 365, con il quale la sezione di manifattura di Adria fu trasformata in reparto di lavorazione della manifattura tabacchi di Venezia;

Vista la determinazione del direttore generale dei monopoli di Stato 23 agosto 1975, registrata alla Corte dei conti, addì 2 marzo 1976, registro n. 2 Monopoli, foglio n. 170, con la quale venne istituito in Mesola (Ferrara) un reparto di lavorazione della manifattura tabacchi di Bologna;

Ritenuta l'opportunità, nell'interesse del servizio, di conferire alle sopraindicate unità produttive un nuovo inquadramento nella struttura dell'Amministazione dei monopoli;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato nell'adunanza del 20 ottobre 1977;

Decreta:

Art. 1.

La sezione di manifattura di Genova è aggregata alla manifattura tabacchi di Lucca.

Art. 2.

Il reparto di lavorazione di Adria è costituito in sezione di Adria della manifattura tabacchi di Bologna.

Alla stessa sezione di Adria è aggregato il reparto di lavorazione di Mesola.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 gennaio 1978

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1978
Registro n. 1 Monopoli, foglio n. 81

(2716)

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1978.

Dichiarazione della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore calze e maglie del comune di Spirano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, modificata dalla legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto l'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che nelle aziende industriali del settore calze e maglie nel comune di Spirano (Bergamo) si è determinata una situazione di crisi economica;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Milano;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore calze e maglie nel comune di Spirano (Bergamo) ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 13 gennaio 1977 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 gennaio 1978

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(2618)

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1978.

Proroga a quarantadue mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle ditte Nuratex e Nuralack, in Olbia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 26 giugno 1973 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale delle ditte Nuratex e Nuralack di Olbia (Sassari), con effetto dal 3 agosto 1972;

Visti i decreti ministeriali 21 novembre 1973, 4 giugno 1974, 5 giugno 1974, 7 gennaio 1975, 8 gennaio 1975, 21 febbraio 1975, 19 maggio 1975, 16 giugno 1975, 15 dicembre 1975 e 16 dicembre 1975 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Cagliari;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle ditte Nuratex e Nuralack di Olbia (Sassari), è prolungata a quarantadue mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 gennaio 1978

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(2617)

DECRETO MINISTERIALE 11 febbraio 1978.

Differimento al 1° aprile 1978 del nuovo inquadramento nella struttura dell'Amministrazione dei monopoli di Stato dei complessi produttivi di Genova-Sestri, Adria e Mesola.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto 2 gennaio 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1978, registro n. 1 Monopoli, foglio n. 81, con il quale si è provveduto ad un nuovo inquadramento, nella struttura dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, dei complessi produttivi di Genova-Sestri di Adria e di Mesola;

Considerata la necessità, per esigenze amministrativo-contabili, di differire il termine iniziale di efficacia del suddetto provvedimento;

Decreta:

Articolo unico

La decorrenza del citato decreto 2 gennaio 1978 è fissata al 1° aprile 1978.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 febbraio 1978

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *marzo* 1978
Registro n. 1 *Monopoli, foglio n.* 328

(2717)

DECRETO MINISTERIALE 11 marzo 1978.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Arbos, in Piacenza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 24 maggio 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Nuova Arbos di Piacenza, con effetto dal 1° marzo 1976;

Visto il decreto ministeriale 30 settembre 1976 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa d'intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Arbos di Piacenza, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 marzo 1978

Il Ministro: ANSELMI

(2612)

DECRETO MINISTERIALE 11 marzo 1978.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Realtur, in Foggia, stabilimento in Manfredonia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 febbraio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione della S.p.a. Realtur, con sede legale in Foggia e stabilimento a Manfredonia;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bari;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Realtur, con sede legale in Foggia e stabilimento in Manfredonia, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 10 settembre 1977 al 9 marzo 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 marzo 1978

Il Ministro: ANSELMI

(2619)

DECRETO MINISTERIALE 11 marzo 1978.

Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti da aziende operanti nel comune di Brindisi per il completamento dell'impianto petrolchimico Montedison e della centrale termoelettrica E.N.E.L.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, concernente provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali;

Visto il decreto interministeriale 15 novembre 1977, con il quale è stata accertata nell'area del comune di Brindisi la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1

del citato decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento dell'impianto petrolchimico Montedison, e della centrale termoelettrica E.N.E.L., sospesi dal 15 novembre 1977 o che saranno sospesi entro tre mesi dalla predetta data;

Visto il decreto ministeriale 15 dicembre 1977 di concessione per tre mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Brindisi per il completamento dell'impianto petrolchimico Montedison e della centrale termoelettrica E.N.E.L.;

Rilevata la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento in parola in favore dei lavoratori sopra indicati;

Decreta:

E' prolungata per tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Brindisi per il completamento dell'impianto petrolchimico Montedison e della centrale termoelettrica E.N.E.L., che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 15 dicembre 1977.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui allo art. 12, punto 2, della legge 20 maggio 1975, n. 164.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 marzo 1978

Il Ministro: ANSELMI

(2613)

DECRETO MINISTERIALE 11 marzo 1978.

Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti da aziende operanti nell'area industriale di Siracusa per il completamento dei lavori relativi ad opere infrastrutturali ed industriali finanziate, in tutto o in parte, con fondi statali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, concernente provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali;

Visto il decreto interministeriale 1° ottobre 1977, con il quale è stata accertata nell'area industriale di Siracusa la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 del citato decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, numero 501, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento e per l'avvio a completamento dei lavori relativi ad opere infrastrutturali ed industriali finanziate, in tutto o in parte, con fondi statali, sospesi dal 1° ottobre 1977 o che saranno sospesi entro tre mesi dalla predetta data;

Visto il decreto ministeriale 25 gennaio 1978 di concessione per tre mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Siracusa per i lavori relativi ad opere infrastrutturali ed industriali finanziate, in tutto o in parte, con fondi statali;

Rilevata la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento in parola in favore dei lavoratori sopra indicati;

Decreta:

E' prolungata per tre mesi la corresponsione della integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Siracusa per il completamento dei lavori relativi ad opere infrastrutturali ed industriali finanziate, in tutto o in parte, con fondi statali, che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 25 gennaio 1978.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui allo art. 12, punto 2, della legge 20 maggio 1975, n. 164.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 marzo 1978

Il Ministro: ANSELMI

(2615)

DECRETO MINISTERIALE 11 marzo 1978.

Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area di Lamezia Terme per il completamento degli stabilimenti SIR.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, concernente provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali;

Visto il decreto interministeriale 29 ottobre 1977, con il quale è stata accertata nell'area di Lamezia Terme la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 del citato decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento degli stabilimenti SIR sospesi dal 29 ottobre 1977 o che saranno sospesi entro tre mesi dalla predetta data;

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1977 di concessione per tre mesi del trattamento straordinario

di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area di Lamezia Terme per il completamento degli stabilimenti SIR;

Rilevata la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento in parola in favore dei lavoratori sopra indicati;

Decreta:

E' prolungata per tre mesi la corresponsione della integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area di Lamezia Terme per il completamento degli stabilimenti SIR che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 29 dicembre 1977.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui allo art. 12, punto 2, della legge 20 maggio 1975, n. 164.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 marzo 1978

Il Ministro: ANSELMI

(2614)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1978.

Rettifica al decreto ministeriale 16 giugno 1977 concernente riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche e delimitazione delle zone danneggiate nella regione Sicilia.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e sue successive modificazioni (legge 22 ottobre 1976, n. 750, di conversione del decreto-legge 23 settembre 1976, n. 663), relativo alla dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche, nonchè alla delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste dalla stessa legge a favore delle aziende agricole danneggiate;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 171 del 24 giugno 1977, con il quale è stato riconosciuto, tra l'altro, il carattere di eccezionalità del nubifragio del 17, 18 novembre 1976 verificatosi nella provincia di Palermo, e sono state delimitate le zone più gravemente colpite, ai fini dell'applicazione, a favore delle aziende agricole, delle provvidenze previste dagli articoli 4 e 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364;

Considerato che la data del 17, 18 novembre 1976, tale trascritta nel decreto cui si fa riferimento, per mero errore, deve intendersi « 17, 18 dicembre 1976 »;

Attesa la richiesta di rettifica della regione siciliana;

Decreta:

Nel decreto ministeriale 16 giugno 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 171 del 24 giugno 1977, dove è detto « *Palermo* - nubifragio del 17, 18 novembre 1976 », deve leggersi: « *Palermo* - nubifragio del 17, 18 dicembre 1976 ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 marzo 1978

Il Ministro: MARCORA

(2582)

ORDINANZA MINISTERIALE 8 marzo 1978.

Revoca delle misure sanitarie contro il colera per le provenienze dal Libano.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la propria ordinanza in data 27 settembre 1976, con la quale le provenienze dal Libano sono sottoposte alle misure quarantenarie contro il colera previste dal regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità, approvato e reso esecutivo in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861;

Vista la comunicazione dell'Organizzazione mondiale della sanità con la quale il Libano è stato dichiarato indenne da colera;

Ordina:

Art. 1.

Sono revocate con decorrenza immediata le misure sanitarie contro il colera disposte con ordinanza del 27 settembre 1976 per le provenienze dal Libano perchè ridivenuto indenne da tale malattia.

Art. 2.

Gli uffici sanitari di confine e gli uffici dei medici provinciali sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 marzo 1978

Il Ministro: DAL FALCO

(2674)

ORDINANZA MINISTERIALE 9 marzo 1978.

Norme sanitarie per l'importazione in Italia dalla Francia di bovini d'allevamento o da produzione da allevamenti « indenni » da brucellosi.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato dal Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la legge 30 aprile 1976, n. 397, recante norme sanitarie sugli scambi di animali e di carni tra l'Italia e gli altri Stati membri della Comunità economica europea;

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615, modificata dalla legge 23 gennaio 1968, n. 33, sulla bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi, e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 3 giugno 1968, concernente il piano nazionale per la profilassi della brucellosi bovina;

Vista la richiesta francese intesa ad ottenere, su una base di reciprocità, la deroga di cui al punto 4 dell'art. 16 della precitata legge 30 aprile 1976, n. 397;

Ritenuto che, in base alle garanzie sanitarie fornite da detto Paese nei confronti della profilassi della brucellosi e con l'adozione di particolari misure cautelative, possa essere autorizzata l'importazione dalla Francia di bovini d'allevamento o da produzione;

Ordina:

Art. 1.

Giusta il disposto di cui al titolo IV, art. 16, punto 4, della legge 30 aprile 1976, n. 397, in deroga a quanto previsto alla lettera *c*) dell'art. 6 della precitata legge, è autorizzata l'importazione in Italia dalla Francia di bovini da allevamento o da produzione provenienti da allevamenti « indenni » da brucellosi, a condizione che gli stessi abbiano presentato un tasso brucellare inferiore a 30 unità internazionali agglutinanti per millilitro alla siero-agglutinazione praticata non oltre trenta giorni prima della spedizione.

Art. 2.

Gli animali di cui al precedente art. 1 possono essere introdotti in tutti gli allevamenti nazionali ad eccezione di quelli riconosciuti « ufficialmente indenni » da brucellosi o sottoposti a controllo di Stato per conseguire tale riconoscimento.

Art. 3.

L'introduzione degli animali di cui al precedente art. 1 nelle province riconosciute « ufficialmente indenni » da brucellosi bovina resta disciplinata dal decreto ministeriale 3 giugno 1968 citato nelle premesse e dalle successive modifiche nonché dai provvedimenti concernenti l'esecuzione dei programmi provinciali per la profilassi della brucellosi.

Art. 4.

Gli animali di cui al precedente art. 1 potranno essere saggiati a destino nei confronti della brucellosi mediante una siero-agglutinazione.

Gli animali che presentano un tasso brucellare superiore a quello indicato nel precedente art. 1 saranno abbattuti; per tali animali, conformemente a quanto previsto dalle vigenti disposizioni, non sarà corrisposta l'indennità di cui alla legge 23 gennaio 1968, n. 33, e successive modifiche.

Art. 5.

L'importazione in Italia degli animali di cui al precedente art. 1 non è soggetta a preventiva autorizzazione del Ministero della sanità, ma è subordinata alla presentazione all'ufficio veterinario di confine, porto o aeroporto di entrata degli animali del nulla-osta del veterinario provinciale competente circa la possibilità d'introduzione degli animali stessi nel territorio della provincia di destinazione in conformità alle disposizioni emanate per l'attuazione dei programmi provinciali per la profilassi della brucellosi.

Il nulla-osta è trasmesso preventivamente all'ufficio veterinario di confine, porto o aeroporto a cura dello stesso veterinario provinciale all'atto della effettuazione della prima importazione nella provincia interessata.

Art. 6.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha immediata applicazione.

Roma, addì 9 marzo 1978

p. *Il Ministro*: RUSSO

(2628)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Borgo a Mozzano

Con decreto 20 dicembre 1977, n. 2466, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno ex alveo in sponda destra del fiume Serchio in località « Al Poggione » del comune di Borgo a Mozzano (Lucca), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 31, mappale 767, della superficie di mq 11.540 ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 14 dicembre 1976 in scala 1:2000 con allegata relazione 5 maggio 1977 dell'ufficio tecnico erariale di Lucca; schizzo planimetrico e relazione che fanno parte integrante del decreto stesso.

(2596)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in comune di Vezzano Ligure

Con decreto 28 ottobre 1977, n. 1035, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno emerso dalle acque del fiume Magra in comune di Vezzano Ligure (La Spezia), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 10, mappale 429, della superficie di mq 155 ed indicato nell'estratto di mappa 1° marzo 1977 in scala 1:2000 con allegata dimostrazione di frazionamento rilasciati dall'ufficio tecnico erariale di La Spezia; estratto di mappa e allegata dimostrazione che fanno parte integrante del decreto stesso.

(2150)

Con decreto 28 ottobre 1977, n. 1036, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni emersi dalle acque del fiume Magra in comune di Vezzano Ligure (La Spezia) segnati nel catasto del comune medesimo al foglio n. 17, mappali 147 (mq 20), 173/a (mq 3155); 177/a (mq 100); 346/a (mq 33); 355/a (mq 235); 387/a (mq 80); 393/a (mq 215); 394 (mq 15) e 424 (mq 747) della superficie complessiva di mq 4600 ed indicati nell'estratto di mappa 28 febbraio 1977 in scala 1: 2000 con allegata dimostrazione di frazionamento rilasciati dall'ufficio tecnico erariale di La Spezia; estratto di mappa e allegata dimostrazione che fanno parte integrante del decreto stesso.

(2151)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in comune di Bentivoglio

Con decreto 21 ottobre 1977, n. 1648, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di alcune striscie di terreno di nuova formazione comprese fra la sponda destra del Navile e la strada provinciale Saliceto in comune di Bentivoglio (Bologna) segnate nel catasto del comune medesimo al foglio n. 27, mappali 36/b (mq 8); 115 (mq 68); 116 (mq 270); 125 (mq 10) e 126 (mq 222) della superficie complessiva di mq 578 ed indicate nell'estratto di mappa 8 aprile 1976 in scala 1:2000 con allegata proposta rilasciata dall'ufficio tecnico erariale di Bologna di concerto con l'ufficio speciale del genio civile per il Reno di Bologna; estratto di mappa e allegata proposta che fanno parte integrante del decreto stesso.

(2149)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 61

Corso dei cambi del 28 marzo 1978 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	852,80	852,80	852,65	852,80	852,80	852,80	852,70	852,80	852,80	852,80
Dollaro canadese	753,20	753,20	753 —	753,20	752,95	753,20	752,95	753,20	753,20	753,20
Franco svizzero	454,45	454,45	455,50	454,45	454,80	454,55	454,70	454,45	454,45	454,40
Corona danese	153,75	153,75	154 —	153,75	153,75	153,75	153,78	153,75	153,75	153,75
Corona norvegese	161,25	161,25	161,50	161,25	161,30	161,25	161,35	161,25	161,25	161,20
Corona svedese	186 —	186 —	186 —	186 —	185,95	186 —	186 —	186 —	186 —	186 —
Fiorino olandese	393,72	393,72	394,60	393,72	394,25	393,72	393,99	393,72	393,72	393,70
Franco belga	27,08	27,08	27,10	27,08	27,10	27,08	27,10	27,08	27,08	27,05
Franco francese	184 —	184 —	183,85	184 —	183,90	184 —	183,96	184 —	184 —	184 —
Lira sterlina	1601,80	1601,80	1600 —	1601,80	1601,55	1601,80	1601,27	1601,80	1601,80	1601,80
Marco germanico	421,40	421,40	421,60	421,40	490,90	421,40	421,05	421,40	421,40	421,40
Scellino austriaco	58,533	58,533	58,55	58,533	58,50	58,53	58,41	58,533	58,533	58,53
Escudo portoghese	21 —	21 —	20,95	21 —	20,97	21 —	20,92	21 —	21 —	21 —
Peseta spagnola	10,69	10,69	10,7040	10,69	10,70	10,69	10,70	10,69	10,69	10,69
Yen giapponese	3,803	3,803	3,81	3,803	3,80	3,80	3,806	3,803	3,803	3,80

Media dei titoli del 28 marzo 1978

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	73,325
Redimibile 3,50 % (Ricostruzione)	95,275
» 5 % (Ricostruzione)	96,625
» 5 % (Città di Trieste)	96,700
» 5 % (Beni esteri)	95,725
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	84,575
» 5,50 % » » 1968-83	82,850
» 5,50 % » » 1969-84	77,025
» 6 % » » 1970-85	76,475
» 6 % » » 1971-86	74,075
» 6 % » » 1972-87	72,500
» 9 % » » 1975-90	83,125
» 9 % » » 1976-91	81,650
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1977-92	88,875
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1978	90,90
» » » 5,50 % 1979	90,90
» » » 14 %	101,650
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1978)	99,825
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	95,425
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	89 —
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	79,425
» poliennali 7 % 1978	99,800
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	96,550
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	94,525
» » 9 % 1980	93,825
» » 10 % 1981	94,025

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 28 marzo 1978

Valuta	Cambio
Dollaro USA	852,75
Dollaro canadese	753,075
Franco svizzero	454,575
Corona danese	153,765
Corona norvegese	161,30
Corona svedese	186 —
Fiorino olandese	393,855
Franco belga	27,09
Franco francese	183,98
Lira sterlina	1601,535
Marco germanico	421,225
Scellino austriaco	58,471
Escudo portoghese	20,96
Peseta spagnola	10,695
Yen giapponese	3,804

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso, per titoli e per esami, per il conferimento di quattro borse di studio per il perfezionamento in discipline fitopatologiche, da usufruire presso gli osservatori per le malattie delle piante.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista le legge 18 giugno 1931, n. 987, sulla difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche;

Visto l'art. 9 del regolamento per l'applicazione della legge anzidetta, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, contenente le nuove norme per la presentazione dei documenti nei concorsi statali;

Ravvisata l'opportunità di conferire borse di studio a laureati in scienze agrarie al fine di preparare il personale tecnico specializzato nell'entomologia agraria e nella patologia vegetale;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli e per esami, per il conferimento di quattro borse di studio per il perfezionamento in discipline fitopatologiche, da usufruire presso gli osservatori per le malattie delle piante.

Art. 2.

La durata di ciascuna borsa di studio è di anni uno, a decorrere dalla data in cui l'assegnatario avrà iniziato a frequentare l'osservatorio al quale sarà stato destinato.

Art. 3.

L'importo di ciascuna borsa è di L. 1.600.000 (lire unmilioneseicentomila) annue lorde, pagabili in rate mensili posticipate, di L. 133.330 ciascuna, su presentazione di un certificato di frequenza con profitto, rilasciato dal direttore dell'osservatorio presso il quale la borsa viene fruita.

L'onere relativo farà carico al cap. 1571 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1977.

Art. 4.

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani in possesso della laurea in scienze agrarie e che non abbiano oltrepassato il 29° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 1500, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste Direzione generale della produzione agricola, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

In detta domanda gli aspiranti debbono dichiarare, sotto la propria responsabilità:

il proprio cognome e nome, la data e luogo di nascita, la residenza, nonché il preciso recapito al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

diploma di laurea;

eventuali titoli che il candidato medesimo riterrà opportuno presentare;

l'aspirante deve inoltre dichiarare di essere disposto a raggiungere qualsiasi osservatorio presso il quale venga destinato.

La domanda deve essere sottoscritta dal candidato e la firma del medesimo deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Alla domanda stessa dovranno essere uniti, il certificato di laurea con la specifica del voto di laurea e del punteggio riportato nelle singole materie di esame, nonché altri titoli che il candidato medesimo riterrà opportuno presentare.

Non si terrà conto delle domande che perverranno al Ministero dopo il termine stabilito dal presente articolo, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ferroviari, nè delle domande prive di alcuni degli elementi richiesti.

La data di arrivo della domanda è stabilita e approvata esclusivamente dal timbro a data apposto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste Direzione generale della produzione agricola Segreteria.

Art. 6.

La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo provvedimento, sarà composta da cinque membri, dei quali quattro scelti tra i direttori degli osservatori o tra i direttori o i direttori di sezione degli istituti sperimentali per la patologia vegetale e zoologia agraria, e, uno tra i primi dirigenti tecnici in servizio presso la Direzione generale della produzione agricola.

Fungerà da segretario un funzionario del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Art. 7.

L'esame che avrà luogo presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste Direzione generale della produzione agricola, consiste in una prova orale sulle disposizioni riguardanti la difesa fitosanitaria, la fitoiatria ed i principali parassiti delle piante coltivate.

Il programma di esame è allegato al presente decreto.

Per essere ammessi a sostenere l'esame, i candidati dovranno esibire un valido documento di identificazione.

Art. 8.

La commissione compilerà la graduatoria dei candidati in base al punteggio riportato da ciascuno di essi per i titoli prodotti e nella prova orale. A parità di altre condizioni, sarà titolo di preferenza la conoscenza di lingue straniere.

A tal fine, ciascun membro della commissione disporrà di 12 punti, di cui 2 riservati ai titoli e 10 alla prova di esame.

Non saranno compresi nella graduatoria di merito i candidati che non abbiano riportato nella prova di esami un punteggio di almeno 30/50.

Art. 9.

I candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, pena decadenza, dovranno far pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste Direzione generale della produzione agricola Divisione 2ª, entro trenta giorni dalla data della lettera, con la quale sarà data notizia del formale conferimento della borsa, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) diploma di laureà in originale o in copia autenticata nei modi di legge;

3) certificato di cittadinanza italiana;

4) certificato di godimento dei diritti politici;

5) certificato di buona condotta civile e morale;

6) certificato generale del casellario giudiziario;

7) certificato medico, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se l'imperfezione medesima menomi o meno l'attitudine a fruire della borsa di studio alla quale il candidato concorre.

I documenti di cui sopra debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo ed i certificati di cui ai numeri 3), 4), 5), 6) e 7) dovranno essere di data non anteriore

a tre mesi da quella della data della lettera di invito a presentarli.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza presentati a questa o ad altra amministrazione.

Art. 10.

Le borse saranno conferite ai candidati compresi nella graduatoria, secondo l'ordine della medesima ed entro il numero delle borse messe a concorso.

La borsa non è commutabile con retribuzioni di qualsiasi natura per incarichi presso uffici alle dipendenze dello Stato, delle provincie, dei comuni o di altri enti pubblici.

Decadono dal diritto alla borsa coloro i quali:

a) non si presentino per qualsiasi motivo, entro il termine fissato dal Ministero, a frequentare l'osservatorio delle malattie delle piante cui sono stati destinati;

b) usufruiscono di altra borsa di studio di qualsiasi natura e da chiunque conferita, a meno che vi rinunzino;

A tal fine gli assegnatari, nel termine di cui alla lettera *a*), dovranno, ove usufruiscono di altra borsa di studio, comprovare di avervi rinunziato.

Decadono altresì dal diritto alla borsa i candidati prescelti che, per qualsiasi motivo, non frequentino ininterrottamente, con assiduità e diligenza, l'osservatorio presso cui sono stati assegnati.

In caso di rinunzia o di decadenza dei vincitori, le borse di studio potranno essere assegnate ad altri candidati idonei, secondo l'ordine della graduatoria.

Roma, addì 16 dicembre 1977

Il Ministro: MARCORA

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *gennaio* 1978
Registro n. 1 *Agricoltura, foglio n.* 386

PROGRAMMA DI ESAME

Nozioni intorno alla entomofauna infeudata alle principali colture agrarie, con particolare riguardo ai rapporti fra ospite e fitofagi, fra i vari fitofagi conviventi o fra i fitofagi e i loro simbionti.

Nozioni intorno alla etologia dei principali insetti, acari e nematodi dannosi alle colture agrarie e forestali ed agli animali domestici.

Fattori che favoriscono le infezioni delle piante.

I mezzi di diffusione delle malattie in natura.

Rapporti fra ospite e parassita.

Le alterazioni prodotte da sfavorevoli condizioni climatiche.

Le principali virosi, metodi di riconoscimento.

Le più diffuse crittogame delle piante coltivate.

Le principali fanerogame parassite di piante coltivate.

Concetti generali di fitoiatria.

Nozioni sui metodi di lotta, integrata, guidata, biologica, ecc.

Principali disposizioni riguardanti la produzione e la circolazione interna dei vegetali e dei prodotti vegetali.

Principali disposizioni riguardanti l'importazione dall'estero ed il transito nel territorio italiano dei vegetali e prodotti vegetali.

Compiti degli osservatori per le malattie delle piante.

Certificati fitopatologici.

Lotte obbligatorie.

Legislazione concernente la disciplina della produzione, del commercio e della vendita di fitofarmaci e dei presidi delle derrate alimentari (decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255).

Direttive CEE:

76/895/CEE (direttiva del consiglio, del 23 novembre 1976, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari consentite sugli e negli ortofrutticoli);

77/93/CEE (direttiva del consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali).

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

(2658)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI BOLOGNA

Concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Bologna

Il veterinario provinciale di Bologna rende noto che con decreto 23 febbraio 1978, n. 192, è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, a sei posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Bologna alla data del 30 gennaio 1978, rispettivamente nei comuni di Castel Maggiore, Monterenzio, Monzuno, San Pietro in Casale, Pieve di Cento e Castello d'Argile (consorziale), Sasso Marconi.

Al predetto concorso aperto fino alle ore 12 del giorno 31 maggio 1978 possono partecipare i laureati in medicina veterinaria in possesso dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni.

(2472)

OSPEDALE MAGGIORE DI MILANO

Concorso ad un posto di aiuto urologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto urologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Milano.

(1186/S)

OSPEDALE « UMBERTO I » DI ENNA

Concorso a tre posti di assistente di pronto soccorso

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di assistente di pronto soccorso (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Enna.

(1185/S)

OSPEDALE CIVILE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di chirurgia generale;

un posto di primario e tre posti di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Giugliano in Campania (Napoli).

(1167/S)

OSPEDALE DI BRESSANONE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto dirigente del servizio trasfusionale, riservato agli appartenenti al gruppo linguistico tedesco;

un posto di aiuto dirigente e un posto di assistente di laboratorio di analisi, riservato agli appartenenti al gruppo linguistico tedesco;

un posto di ispettore sanitario, riservato agli appartenenti al gruppo linguistico tedesco;

un posto di assistente di medicina generale, riservato agli appartenenti al gruppo linguistico tedesco;

un posto di assistente di chirurgia generale, riservato agli appartenenti al gruppo linguistico tedesco;

un posto di assistente di pediatria, riservato agli appartenenti al gruppo linguistico tedesco;

un posto di assistente di cardiologia, riservato agli appartenenti al gruppo linguistico tedesco;

un posto di assistente per sezione infettivi, riservato agli appartenenti al gruppo linguistico tedesco;

un posto di assistente di ostetricia e ginecologia, riservato agli appartenenti al gruppo liguistico tedesco;

un posto di assistente di tisiologia, riservato agli appartenenti al gruppo linguistico italiano;

due posti di assistente del servizio di radiologia, riservati agli appartenenti al gruppo linguistico tedesco;

tre posti di assistente di anestesia e rianimazione, dei quali due posti sono riservati agli appartenenti al gruppo linguistico tedesco, ed uno a quelli del gruppo linguistico italiano;

un posto di assistente del centro trasfusionale, riservato agli appartenenti al gruppo linguistico tedesco;

un posto di assistente di geriatria, riservato agli appartenenti al gruppo linguistico tedesco.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 16 maggio 1978.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Bressanone (Bolzano).

(1168/S)

OSPEDALE CIVILE «S. ANTONIO ABATE» DI TOLMEZZO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di laboratorio di analisi;

un posto di aiuto di medicina generale con specializzazione in cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Tolmezzo (Udine).

(1174/S)

OSPEDALE DELLA CITTA' DI IMPERIA

Concorso ad un posto di assistente di radiologia e fisioterapia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di radiologia e fisioterapia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Imperia.

(1183/S)

OSPEDALE «S. BARTOLOMEO» DI SARZANA

Concorso ad un posto di primario di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Sarzana (La Spezia).

(1163/S)

OSPEDALE «S. MARIA DEGLI UNGHERESI» DI POLISTENA

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di anestesia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di anestesia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Polistena (Reggio Calabria).

(1164/S)

CENTRO TRAUMATOLOGICO ORTOPEDICO DI NAPOLI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di ortopedia e traumatologia;

un posto di aiuto di laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Napoli.

(1165/S)

OSPEDALE « CONIUGI E. E T. PACCINI » DI ALASSIO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente della prima divisione di bronco-pneumopatici, cardiopatici ed emiplegici;

un posto di assistente della seconda divisione per neuromotulesi, urologici e paraplegici.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Alassio (Savona).

(1175/S)

OSPEDALE « VILLA MALTA » DI SARNO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia;

due posti di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Sarno (Salerno).

(1166/S)

OSPEDALI RIUNITI DI SASSARI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario della prima divisione di medicina generale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della prima divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'ente in Sassari.

(1176/S)

OSPEDALE MAGGIORE DELLA CARITA' DI NOVARA

Revoca del concorso ad un posto di assistente della terza divisione di medicina generale

Il concorso ad un posto di assistente della terza divisione di medicina generale per il dipartimento di emergenza di 2° livello, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 16 febbraio 1978, è revocato.

(1184/S)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 24 novembre 1977, n. **36**.

Modifiche ed integrazioni alla legge provinciale 15 settembre 1973, n. 53: « Comunità montane ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 61 *del* 13 *dicembre* 1977)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nel primo comma dell'art. 2 della legge provinciale 15 settembre 1973, n. 53, in seguito chiamata legge provinciale, le parole « di opere e interventi » vengono sostituite con le parole « di opere di bonifica montana a carattere agrario e forestale e di opere di miglioramento fondiario ».

Il secondo comma dell'art. 2 della legge provincale è soppresso.

Tra il terzo e il quarto comma dell'art. 2 della legge provinciale viene inserito il seguente comma:

« Variazioni al programma annuale attuato dalla comunità possono essere approvate dall'assessore per l'agricoltura e le foreste ».

Art 2.

Il primo comma dell'art. 3 della legge provinciale viene sostituito dal seguente:

« Per le opere di bonifica montana il contributo può essere concesso nella misura massima del 90 per cento ».

Art. 3.

La prima frase del quinto comma dell'art. 3 della legge provinciale viene sostituita dalle seguenti frasi:

« Dell'importo disponibile per l'attuazione della presente legge l'1 % è riservato al comune di Bolzano. Per il resto al comune di Bolzano si applicano in quanto compatibili le disposizioni vigenti per le comunità di valle. La ripartizione tra le comunità di valle dei mezzi restanti avviene sulla base dei seguenti criteri ».

Art. 4.

Alla lettera *A*) del terzo comma dell'art. 3 della legge provinciale viene aggiunta la seguente frase:

« In ogni comune non si considerano più di due persone per ettaro ».

Art 5.

Tra il quinto ed il sesto comma dell'art. 3 della legge provinciale viene inserito il seguente comma:

« Salve le disposizioni del comma precedente riferentesi al comune di Bolzano, per il calcolo degli importi spettanti alle singole comunità di valle i comuni non facenti parte di nessuna comunità di valle si considerano facenti parte della comunità attigua oppure in caso che siano attigui a più comunità, di quella cui abbiano fatto parte ».

Art. 6.

L'importo destinato all'ordinaria amministrazione viene pagato alle comunità immediatamente dopo l'approvazione del programma annuale. Le comunità possono con questo importo concedere alle interessenze che attuano opere di bonifica montana o di miglioramento fondiario un contributo per la copertura delle spese di progettazione fino ad un massimo dell'87,5% della spesa.

Gli importi previsti per la realizzazione delle opere contenute nel programma annuale previa approvazione dei relativi progetti da parte della giunta provinciale, vengono versati su un apposito conto corrente intestato alla relativa comunità, la quale è obbligata a dare in visione il conto stesso, in ogni momento, all'amministrazione provinciale.

Contemporaneamente con il programma annuale la comunità deve inoltrare un rendiconto dettagliato sull'impiego degli importi pagati sul detto conto corrente.

La concessione di anticipazioni e di contributi integrativi ai sensi dell'art. 2 rispettivamente dell'art. 4 della legge provinciale 21 agosto 1975, n. 43, per iniziative contenute nel programma annuale avviene attraverso la comunità. Restano salve le disposizioni vigenti sull'accertamento di regolare esecuzione dei lavori e sul collaudo.

Dopo l'emissione dei pareri previsti dalle norme vigenti, gli interessati possono iniziare a proprio rischio i lavori.

Art. 7.

La giunta provinciale è autorizzata a riunire e coordinare la presente legge con le leggi provinciali 15 settembre 1973, n. 53, 31 agosto 1974, n. 12, 11 gennaio 1975, n. 3 e 21 agosto 1975, n. 43, in forma di testo unico.

Art. 8.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservala e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 24 novembre 1977

MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

LEGGE PROVINCIALE 24 novembre 1977, n. 37.
Istituzione del ruolo speciale dei servizi di vigilanza boschiva.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 61 *del* 13 *dicembre* 1977)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituito il ruolo speciale dei servizi di vigilanza boschiva con la dotazione organica, per la carriera ausiliaria, indicata nella tabella annessa alla presente legge.

Il personale di detto ruolo è destinato a prestare servizio presso gli ispettorati distrettuali delle foreste o presso le stazioni forestali e dipende gerarchicamente dai rispettivi uffici forestali.

I posti previsti nella suddetta tabella vengono coperti a norma delle vigenti disposizioni da aspiranti che abbiano superato, davanti ad apposita commissione istituita dalla giunta provinciale, un esame orale sulla situazione forestale del comune o della circoscrizione territoriale di sorveglianza, da delimitarsi ai sensi dell'art. 1 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 33, nei quali i posti sono da conferire.

Con regolamento saranno disciplinati compiti e attribuzioni del personale di cui al presente articolo.

Art. 2.

I dipendenti appartenenti al ruolo speciale dei servizi di vigilanza boschiva istituito con il precedente articolo, in quanto incaricati della ricerca e dell'accertamento di determinate specie di reati nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le attribuzioni ad essi conferite da leggi e regolamenti, sono considerati agenti di polizia giudiziaria, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 221 del codice di procedura penale.

Art. 3.
Norme transitorie

Nel ruolo speciale dei servizi di vigilanza boschiva possono essere inquadrati anche i custodi forestali, che alla data di entrata in vigore della presente legge prestino servizio presso comuni, consorzi di comuni o amministrazioni separate di beni di uso civico, messi a disposizione della provincia ai sensi del secondo comma dell'art. 2 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 33, e che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ne facciano richiesta.

L'inquadramento del suddetto personale è disposto, con effetto dal 1° gennaio 1978, prescindendo dai limiti di età, con il riconoscimento, ai fini della progressione economica in carriera secondo l'ordinamento provinciale, dell'intero servizio, anche discontinuo, comunque prestato in qualità di custode forestale presso le amministrazioni di provenienza e con collocazione in ruolo al posto spettante in base alle anzianità previste nell'art. 2 della legge provinciale 24 marzo 1977, n. 11, nella qualifica di custode forestale (II/D, parametro 143), attribuendo gli aumenti periodici di stipendio spettanti in relazione alla anzianità di servizio prestato presso l'amministrazione di provenienza. La residua anzianità è utile ai fini del conferimento dei successivi aumenti biennali.

Al personale inquadrato ai sensi del presente articolo è comunque garantito, tramite attribuzione degli aumenti periodici di stipendio strettamente necessari, un trattamento economico annuo lordo di importo pari o immediatamente superiore a quello di cui fruiva presso l'amministrazione di provenienza.

Le promozioni a custode forestale capo del personale inquadrato, ai sensi del presente articolo, sono conferite, previo giudizio positivo del capo dell'ispettorato ripartimentale delle foreste, dal consiglio di amministrazione, a partire dagli scrutini del 1° gennaio 1978 e per un triennio, secondo l'ordine di ruolo, ai dipendenti in possesso della prescritta anzianità.

Art. 4.

Tutti i benefici in materia pensionistica, previsti dalla legislazione provinciale in favore dei propri dipendenti, sono estesi ai custodi forestali inquadrati ai sensi della presente legge per il complesso dei servizi resi presso l'amministazione di provenienza e la provincia, purchè ricongiungibili ai sensi della vigente normativa in materia.

Art. 5.

Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge trovano applicazione le norme in vigore per il personale della provincia.

Art. 6.

Con effetto dal 1° gennaio 1978 gli articoli 2 e 3 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 33, sono abrogati.

Art. 7.

L'amministrazione provinciale deve assicurare, mediante adeguata polizza, il personale appartenente ai ruoli speciali dei servizi agrari e forestali contro qualsiasi rischio connesso con il servizio di istituto, ivi comprese le eventuali conseguenze derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi, anche per quanto riguarda le spese di giudizio, senza diritto di rivalsa, salvo i casi di colpa grave e di dolo.

Art. 8.
Disposizioni finanziarie

La spesa per l'attuazione della presente legge è valutata in lire 770 milioni annui a partire dall'anno 1978.

Alla maggiore spesa di lire 320 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1978, rispetto a quanto autorizzato per il corrente esercizio, si fa fronte con una quota di pari importo delle maggiori disponibilità di bilancio derivanti dai minori oneri per l'assistenza ospedaliera dei malati di mente ai sensi dell'art. 144, lettera G/1 del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, tenuto conto che sul cap. 517 del bilancio per il presente esercizio gravano anche le spese relative agli anni 1975 e 1976, non destinate a ripetersi.

Art. 9.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 24 novembre 1977

MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia:* DE PRETIS

TABELLA

RUOLO SPECIALE
DEI SERVIZI DI VIGILANZA BOSCHIVA

Gerarchia provinciale	Qualifica	Numero posti	Parametro	Anni di permanenza
I/D	Custode forestale capo	42	188 172	— 5
II/D	Custode forestale	98	143	8
		140		

(1299)

LEGGE PROVINCIALE 3 gennaio 1978, n. 1.
Riforma del diritto di edificare.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 10 *gennaio* 1978)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'ordinamento urbanistico provinciale è modificato e integrato dagli articoli seguenti.

Nell'ordinamento urbanistico provinciale le espressioni « licenza edilizia » rispettivamente « licenza » sono sostituite dalla espressione « concessione ».

Art. 2.
Concessione di edificare e relativo contributo

Ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale partecipa agli oneri ad essa relativi e l'esecuzione delle opere è subordinata a concessione da parte del sindaco, ai sensi della presente legge.

La concessione comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione, nonchè al costo di costruzione.

La giunta provinciale determina semestralmente con regolamento di esecuzione della presente legge, in base agli indici ufficiali e in relazione alle situazioni locali, il costo di costruzione, per metro/quadrato e per metro/cubo, per l'edilizia residenziale, nonchè l'incidenza del costo delle aree, agli effetti dell'ordinamento urbanistico e delle agevolazioni in materia di edilizia abitativa. Il costo di costruzione determinato dalla giunta provinciale non può essere inferiore al costo determinato con decreto del Ministro per i lavori pubblici, ai sensi dell'art. 6 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Art. 3.
Caratteristiche della concessione

La concessione è data dal sindaco al proprietario dell'area o a chi abbia il titolo per richiederla, con le modalità, con la procedura e con gli effetti di cui all'ordinamento urbanistico provinciale in conformità alle previsioni del piano urbanistico comunale e del regolamento edilizio.

Per gli immobili di proprietà dello Stato, della Regione, della provincia e del comune la concessione può essere data anche a coloro che siano muniti di titolo, rilasciato dai competenti organi dell'amministrazione, al godimento del bene.

Nell'atto di concessione sono indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori.

Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno; il termine di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere abitabile o agibile, non può essere superiore a tre anni; il termine per l'inizio dei lavori e quello per l'ultimazione possono essere prorogati con provvedimento motivato, solo per fatti estranei alla volontà del concessionario, che siano sopravvenuti a ritardare i lavori durante la loro esecuzione. Un periodo più lungo per l'ultimazione dei lavori può esssere concesso esclusivamente in considerazione della mole dell'opera da realizzare o delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari.

Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito, il concessionario deve presentare istanza diretta ad ottenere una nuova concessione; in tal caso la nuova concessione concerne la parte non ultimata.

La concessione è trasferibile ai successori o aventi causa. Essa non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi agli immobili realizzati per effetto del suo rilascio ed è irrevocabile, fatti salvi i casi di decadenza e di annullamento.

Art. 4.
Poteri sostitutivi

In caso di mancata determinazione del sindaco sulla domanda di concessione nei termini di legge il richiedente può presentare istanza all'amministrazione provinciale. La commissione urbanistica provinciale, acquisita la documentazione presentata al comune, deve esprimersi entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza. Entro i successivi trenta giorni l'assessore provinciale all'urbanistica provvede in conformità al parere della commissione e comunque qualora il termine dato alla commissione fosse decorso inutilmente.

Art. 5.
Determinazione degli oneri di urbanizzazione

Il quinto comma dell'art. 24 dell'ordinamento urbanistico viene sostituito dal seguente:

« La base per la determinazione in denaro del contributo di urbanizzazione è costituito dai costi stabiliti nel regolamento di esecuzione di cui all'art. 2, terzo comma. La cubatura sotterranea partecipa agli oneri di urbanizzazione, limitatamente alla parte eccedente un quarto della cubatura sopra terra ».

Art. 6.
Determinazione del costo di costruzione

Il costo di costruzione corrisponde alla base per la determinazione del contributo di urbanizzazione disciplinata dall'articolo precedente. Il contributo afferente alla concessione è variabile dal 5 al 20 per cento di detto costo e viene determinato dalla giunta provinciale con regolamento di esecuzione della presente legge, in funzione della destinazione e dell'ubicazione delle costruzioni. Nella destinazione a scopo residenziale sono compresi le costruzioni e gli impianti destinati ad attività turistiche e commerciali.

Art. 7.
Edilizia convenzionata

Per gli interventi di edilizia abitativa fuori delle aree riservate all'edilizia abitativa agevolata, il contributo è ridotto alla quota per gli oneri di urbanizzazione, qualora il concessionario si impegni, a mezzo di convenzione o dell'atto unilaterale d'obbligo, a costruire abitazioni standard popolare ed a vendere o ad affittare, applicando prezzi di vendita non superiori a quelli calcolati in base a costi determinati nel regolamento di esecuzione di cui all'art. 2, terzo comma, e/o canoni di locazione non superiori al 4% degli stessi costi. I canoni vengono aggiornati alla variazione dei costi di costruzione di cui sopra, decurtati della rata di ammortamento del 2% annuo, applicata al solo costo di costruzione.

Per gli inquilini in possesso dei requisiti generali per le agevolazioni provinciali di edilizia abitativa il proprietario può chiedere di locare l'abitazione all'istituto applicando l'art. 14, terzo comma, e l'art. 19, quarto comma, limitatamente al finanziamento, e quinto comma della legge 23 maggio 1977, n. 13.

L'impegno di cui al primo comma deve garantire per venti anni l'occupazione effettiva dell'abitazione da parte di famiglie aventi residenza anagrafica o il posto di lavoro stabile nel comune.

L'incidenza massima del costo delle aree non deve superare il 30 % del costo di costruzione come definito ai sensi dell'articolo 2, terzo comma.

Gli impegni di cui al primo e terzo comma del presente articolo vengono annotati nel libro fondiario a cura del comune ed a spese del concessionario. Costituisce elemento essenziale degli atti di cui sopra l'obbligo di comunicare tempestivamente al comune ogni fatto rilevante in ordine e agli impegni assunti. Ogni pattuizione stipulata in violazione degli impegni assunti ai sensi del primo e terzo comma del presente articolo è nulla; in ordine ai prezzi di vendita ed ai canoni di locazione la nullità colpisce la parte eccedente.

In caso di violazione degli impegni assunti il contributo per la concessione è dovuto nella misura massima corrispondente alla destinazione, determinata al momento dell'accertamento della violazione.

Art. 8.

Esonero dal contributo sul costo di costruzione

La quota del contributo di concessione commisurata al costo di costruzione non è dovuta:

a) per le costruzioni di fabbricati rurali di cui all'art. 42, primo comma, dell'ordinamento urbanistico provinciale, nella misura necessaria per la razionale conduzione dell'azienda;

b) per la costruzione a scopo residenziale da parte dello avente titolo a norma dell'art. 3, primo comma, nella sede della azienda agricola, fino alla cubatura complessiva di 700 metri/cubi;

c) per gli interventi di risanamento ai sensi della relativa legge provinciale che non comportino aumento delle superfici utili di calpestio e mutamento della destinazione d'uso, salvo il recupero a scopo abitativo di vani esistenti nella stessa casa di abitazione;

d) per la costruzione della propria abitazione stabile standard popolare nella misura massima di 400 metri/cubi;

e) per le modifiche interne necessarie per migliorare le condizioni igieniche delle abitazioni esistenti, nonchè per la realizzazione dei volumi tecnici che si rendano indispensabili a seguito dell'installazione di impianti tecnologici necessari per le esigenze delle abitazioni;

f) per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse pubblico realizzate dagli enti istituzionalmente competenti nelle zone di interesse collettivo, nonchè per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici;

g) per le opere da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità.

L'esenzione di cui alla lettera *d*) è applicabile esclusivamente a favore di famiglie che realizzino il volume residenziale nel comune in cui hanno la residenza anagrafica o il posto di lavoro stabile e che non siano proprietari, usufruttuari o usuari in qualsiasi località di alloggio della dimensione minima di 400 metri/cubi, che consenta un reddito annuo superiore allo importo indicato dall'art. 2, lettera *b*), della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, aggiornati a norma dell'art. 26 della legge provinciale 6 maggio 1976, n. 10; in caso di alloggio inferiore a 400 metri/cubi l'esenzione si applica alla differenza. Il richiedente la concessione deve allegare alla domanda la relativa dichiarazione resa ai sensi dell'art. 3 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 9.

Concessione relativa ad opere o impianti non destinati alla residenza

Per la costruzione di opere o impianti destinati ad attività industriali o artigianali dirette alla trasformazione di beni e alla prestazione di servizi, la concessione comporta esclusivamente la corresponsione degli oneri di urbanizzazione primaria.

La concessione relativa a costruzioni o impianti destinati ad attività turistiche o commerciali comporta la corresponsione del contributo di cui all'art. 2, secondo comma, determinato ai sensi degli articoli 5 e 6 della presente legge.

In caso di impianti con luce netta interna dei singoli piani superiore a 3 metri viene computata esclusivamente l'altezza di 3 metri per ogni piano.

Art. 10.

E' soppresso il secondo comma dell'art. 16 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15.

L'art. 18 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

« Per le zone di espansione deve essere predisposto, prima del rilascio di concessioni edilizie, un piano di attuazione. Nell'ambito di tale piano il 50 % rispettivamente il 45 % della volumetria deve essere destinato all'edilizia abitativa agevolata a seconda che il piano di attuazione venga predisposto d'ufficio dal comune, ai sensi dell'art. 23, rispettivamente di iniziativa dei proprietari ai sensi del primo comma dell'art. 21.

La volumetria preesistente, anche se destinata a demolizione nel piano di attuazione, non viene considerata al fine del riparto di cui al comma precedente nell'estensione di terreno necessario per la realizzazione della volumetria secondo l'indice di densità attribuito alla zona applicando il coefficiente di utilizzo di cui all'art. 16. Prima dell'approvazione del piano di attuazione possono essere rilasciate concessioni edilizie per lavori di consolidamento, di restauro o di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti compreso l'ampliamento fino a raggiungere lo sfruttamento totale sull'area vincolata dalla volumetria preesistente dell'indice di densità attribuito alla zona.

L'area vincolata dalla volumetria preesistente è determinata, sentita la commissione edilizia comunale, con deliberazione della giunta comunale, che diventa esecutiva ai sensi dell'articolo 44-*bis* della legge regionale 20 ottobre 1963, n. 29, e successive modifiche, sentito l'ufficio urbanistico provinciale.

Se in una zona di espansione sono comprese aree di proprietà del comune o di altro ente pubblico o di cooperative edilizie fruenti di mutuo egevolato, la rispettiva volumetria deve essere destinata interamente all'edilizia abitativa agevolata e/o ad opere di urbanizzazione secondaria. Qualora l'estensione della zona lo esiga, una quota fino al 15 % della suddetta volumetria può essere destinata ad attività terziarie in relazione al fabbisogno della zona.

Se una zona di espansione è proprietà esclusiva di uno o più enti pubblici e se nel comune in base al programma pluriennale di attuazione del piano urbanistico comunale non sono disponibili aree per l'edilizia abitativa non agevolata, il comune è autorizzato a destinare una quota fino al 40 % dell'area della zona di espansione all'edilizia residenziale privata, nella quale gli interventi di edilizia abitativa sono soggetti al regime della edilizia convenzionata di cui all'art. 7 della legge di riforma del diritto di edificare.

In sede di approvazione del piano di attuazione possono essere apportate per facilitare l'attuazione del piano modifiche al piano urbanistico comunale concernenti:

a) la delimitazione della zona di espansione per rispettare i confini di proprietà o per eliminare aree che per la loro conformazione non sono suscettibili di razionale utilizzazione a scopo residenziale;

b) l'esclusione dalla zona di espansione di particelle o di parti di esse non suscettibili di ripartizione tra edilizia abitativa agevolata ai sensi della presente legge e l'edilizia residenziale, perchè la loro area è inferiore al lotto minimo necessario per la realizzazione di due abitazioni.

Per le aree escluse ai sensi del comma precedente deve essere indicata la destinazione urbanistica rimanendo escluso ogni sfruttamento edilizio. L'ufficio urbanistica cura le modifiche agli allegati grafici del piano urbanistico comunale derivanti dalla lettera *a*) del precedente comma ».

Art. 11.

Programmi pluriennali di attuazione

L'art. 19 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, è sostituito dal seguente:

« L'attuazione del piano urbanistico comunale avviene sulla base di programmi di attuazione che determinano le aree e le zone o parti di esse — comprese le aree di completamento e le zone di risanamento — nelle quali debbano ralizzarsi, anche a mezzo di comparti, le previsioni di detti strumenti e le relative urbanizzazioni. In relazione al numero ed all'estensione delle aree, nonchè al prevedibile andamento delle istanze di concessione, i periodi di tempo per la ralizzazione dei pro-

grammi di attuazione devono essere stabiliti in modo da assicurare il progressivo ordinato utilizzo delle aree a disposizione nel decennio di calcolo, in misura non inferiore a tre e non superiore a nove anni.

La concessione di cui all'art. 2 della legge di riforma del diritto di edificare è data solo per le aree incluse nei programmi di attuazione e, al di fuori di esse, per le opere e gli interventi previsti dall'art. 8 della stessa legge.

Fino all'approvazione dei programmi di attuazione, al di fuori dei casi previsti nel precedente comma, la concessione è data soltanto su aree dotate di opere di urbanizzazione o per le quali esista l'impegno dei concessionari a realizzarle.

Qualora nei tempi indicati dai programmi di attuazione gli aventi titolo non presentino istanza di concessione singolarmente o riuniti in consorzio si applica anche per singoli lotti quanto disposto ai commi quarto, quinto e sesto dell'art. 34 dell'ordinamento urbanistico provinciale in ordine al comparto; per gli interventi di edilizia abitativa sono obbligatori gli impegni di cui all'art. 7 della legge di riforma del diritto di edificare».

Art. 12.

Richiamo a norme statali

Si applicano nel territorio della provincia l'art. 15 (sanzioni amministrative), escluso il secondo comma, e sostituendo all'ufficio tecnico erariale quello provinciale, l'art. 16 (tutela giurisdizionale), l'art. 17 (sanzioni penali), l'art. 18 (norme transitorie) e l'art. 20 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Art. 13.

All'art. 8 dell'ordinamento urbanistico provinciale viene aggiunto il seguente comma:

« Contemporaneamente al deposito ai sensi del primo comma il progetto del piano territoriale provinciale è inviato al Ministero dei lavori pubblici, perchè entro il termine perentorio di centoventi giorni formuli le osservazioni ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 ».

Art. 14.

Il primo comma dell'art. 16 dell'ordinamento urbanistico provinciale è integrato come segue:

« Il progetto del piano urbanistico comunale per i comuni elencati nel primo comma dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, deve essere trasmesso anche al rappresentante regionale dell'autorità militare, il quale entro novanta giorni comunica il parere di cui al secondo comma dell'art. 22 citato ».

Art. 15.

Nell'art. 48 dell'ordinamento urbanistico provinciale è inserito il seguente primo comma:

« L'amministrazione provinciale promuove iniziative per la conoscenza dei problemi sulla pianificazione territoriale e urbanistica e la divulgazione delle relative norme ed agevola l'attività di enti e organizzazioni che per compito istituzionale si propongono il raggiungimento di queste finalità mediante contributi o sussidi e mettendo a disposizione appropriati mezzi di pubblicità ».

Art. 16.

Norma transitoria

I piani urbanistici vigenti dei comuni elencati nel primo comma dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, vengono trasmessi al rappresentante regionale dell'autorità militare, il quale comunica entro centottanta giorni il parere di cui all'art. 22 citato.

Art. 17.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 3 gennaio 1978

MAGNAGO

Visto, p. *Il commissario del Governo per la provincia*: URZÌ

LEGGE PROVINCIALE 5 gennaio 1978, n. 2.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione della provincia autonoma di Bolzano per l'anno finanziario 1978.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 10 *gennaio* 1978)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sino all'entrata in vigore della legge provinciale di approvazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1978, e comunque non oltre il 30 aprile 1978, è autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio della provincia secondo gli stati di previsione approvati con la legge provinciale 30 maggio 1977, n. 12, e loro successive variazioni, nel limite dei quattro dodicesimi di ciascuno stanziamento di spesa.

La giunta provinciale è tuttavia autorizzata a pagare integralmente le spese, sia correnti che in conto capitale, che non ammettono dilazione e quelle dipendenti da leggi o da obbligazioni anteriori che vengono a scadere nel corso dell'esercizio provvisorio.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige, entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione e avrà effetto dal 1° gennaio 1978. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 5 gennaio 1978.

MAGNAGO

Visto, p. *Il commissario del Governo per la provincia*: URZÌ

(1300)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 ottobre 1977, n. 48.

Regolamento di esecuzione della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 7, concernente « La nuova disciplina del commercio ambulante ».

(*Pubblicato nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 57 *del* 22 *novembre* 1977)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 7, concernente « La nuova disciplina del commercio ambulante »;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 6205 del 9 settembre 1977;

Visto il proprio decreto n. 43 del 23 settembre 1977;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 7144 del 14 ottobre 1977;

Decreta:

E' emanato, nel testo allegato che fa parte integrante del presente decreto, il regolamento di esecuzione della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 7.

E' revocato il proprio decreto n. 43 del 23 settembre 1977.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 14 ottobre 1977

MAGNAGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *ottobre* 1977
Registro n. 5, *foglio n.* 183

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA LEGGE PROVINCIALE 7 GENNAIO 1977, N. 77: «DISCIPLINA DEL COMMERCIO AMBULANTE».

Art. 1.
Definizioni

Agli effetti del presente regolamento per «legge» si intende la legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 7.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 1 della legge per familiari si intendono il coniuge ed i parenti fino al terzo grado.

Art. 2.
Commercio al dettaglio con impianti fissati permanentemente al suolo

Non è considerata attività ambulante di vendita di merci al minuto e di somministrazione di alimenti e bevande quella effettuata, su aree pubbliche, con impianti fissati permanentemente al suolo la cui rimozione ne comporti l'abbattimento.

Art. 3.
Confisca degli impianti di vendita e della merce

La confisca degli impianti di vendita e della merce di cui all'art. 2, ultimo comma, della legge, ha efficacia definitiva nel momento in cui la sanzione amministrativa pecuniaria è divenuta esecutiva.

Fino a quel momento gli impianti di vendita e la merce sequestrata sono tenuti a disposizione del proprietario e custoditi dal comune interessato in pubblici depositi o in altri locali idonei.

Le relative spese di magazzinaggio, in caso di sanzione pecuniaria definitiva, devono essere rimborsate al comune da parte del contravventore; in caso contrario esse rimangono a carico dell'amministrazione comunale.

Nel caso di merci deperibili deve essere effettuata la vendita immediata, a trattativa privata o a licitazione privata ad un prezzo non inferiore a quello mediamente praticato all'ingrosso.

Il relativo ricavato deve essere tenuto a disposizione dell'interessato fino a quando la sanzione pecuniaria non è divenuta esecutiva.

Art. 4.
Registro delle ditte

Il venditore ambulante deve iscriversi al registro delle ditte tenuto dalla camera di commercio.

Il registro delle ditte che esercitano il commercio in forma ambulante deve essere tenuto distintamente da quello per la vendita in sede stabile.

L'iscrizione dei commercianti ambulanti nel registro delle ditte non è soggetta a rinnovazione. In conseguenza, per la cancellazione dal registro stesso, occorre la comunicazione del sindaco di cessazione dell'ambulante dall'esercizio della sua attività.

Art. 5.
Divieto di rilascio di autorizzazione all'esercizio del commercio ambulante alle persone giuridiche

L'autorizzazione all'esercizio del commercio ambulante è personale e può essere rilasciata solamente a singole persone fisiche.

Per quanto riguarda l'obbligo spettante, in ogni caso, a ciascuna persona fisica che intenda esercitare la vendita ambulante, di munirsi di propria autorizzazione e di rispondere direttamente dell'osservanza delle norme che detta attività disciplina non si tiene conto degli eventuali rapporti comunque esistenti con altri commercianti e con i propri fornitori.

Il titolare dell'autorizzazione ha facoltà di esercitare l'attività autorizzata in entrambi i modi indicati nell'art. 1 della legge

Art. 6.
Pagamento del diritto di iscrizione nel registro speciale per gli ambulanti

L'iscrizione nel registro speciale per gli ambulanti è subordinata al pagamento alla camera di commercio del diritto previsto per l'iscrizione al registro degli esercenti il commercio.

Art. 7.
Iscrizione nel registro speciale per gli ambulanti

Coloro che intendono esercitare la vendita al minuto in forma ambulante delle opere di pittura, di scultura, di grafica e degli oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico previsti dalla legge 20 novembre 1971, n. 1062, sono iscritti nella sezione speciale distintamente da tutti gli altri.

Art. 8.
Esercizio di attività di vendita al minuto in forme diverse da quella ambulante

Coloro che sono iscritti nel registro speciale per gli ambulanti hanno diritto ad ottenere, su loro semplice richiesta, l'iscrizione nel registro per l'esercizio della corrispondente attività di vendita al minuto in forme diverse da quella ambulante per gli stessi prodotti, previo pagamento del diritto di cui all'art. 6.

Coloro che sono stati iscritti nel registro speciale ai sensi dell'art. 41, secondo comma, del presente regolamento, per ottenere l'iscrizione nel registro per l'esercizio della corrispondente attività di vendita al minuto in forme diverse da quella ambulante, devono aver esercitato l'attività di commercio ambulante da almeno due anni.

Art. 9.
Procedura per la domanda dell'autorizzazione amministrativa

L'autorizzazione amministrativa per l'esercizio del commercio ambulante è rilasciata dal comune dove il richiedente risiede e dimora effettivamente.

Il richiedente, qualora abbia la residenza in comune diverso da quello dove effettivamente dimora, deve ottenere anzitutto il trasferimento di residenza e successivamente, può inoltrare domanda di autorizzazione al comune di residenza e di effettiva dimora.

La domanda dell'interessato diretta ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio del commercio ambulante, redatta in carta legale, conformemente all'allegato 1 al presente regolamento, deve contenere le seguenti indicazioni:

1) le precise generalità del richiedente;

2) le singole categorie merceologiche per le quali è richiesta l'autorizzazione;

3) le due province limitrofe, oltre a quelle di Bolzano, Trento, Sondrio e Belluno, nelle quali il richiedente intende esercitare la propria attività;

4) la data ed il numero di iscrizione al registro speciale per gli ambulanti, tenuto dalla camera di commercio.

Qualora l'interessato richieda l'autorizzazione all'esercizio del commercio ambulante per la categoria alimenti e bevande deve specificare se intende svolgere l'attività di vendita o quella di somministrazione.

Alla domanda deve essere allegato il certificato di iscrizione al registro speciale per gli ambulanti rilasciato dalla camera di commercio, e, qualora il richiedente intenda trattare la categoria alimenti e bevande, il certificato sanitario.

Art. 10.
Procedura di rilascio dell'autorizzazione

Le domande di rilascio dell'autorizzazione devono essere esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione.

Ogni provvedimento di rilascio dell'autorizzazione va redatto sul modulo di cui all'allegato 2 al presente regolamento.

L'autorizzazione, qualora si riferisca alla categoria alimenti e bevande dovrà precisare se è per l'attività di vendita o per quella di somministrazione di alimenti e bevande.

E' consentita in via straordinaria l'attività congiunta di vendita e quella di somministrazione di alimenti e bevande per le rivendite di: würstel, polli arrosto, angurie e meloni ed altri generi quali saranno determinati con deliberazione della giunta provinciale.

Del rilascio e della eventuale revoca dell'autorizzazione il comune dà notifica entro trenta giorni alla camera di commercio.

Art. 11.
Attività di commercio ambulante soggette a speciali autorizzazioni di polizia

E' richiesto il rilascio dell'autorizzazione da parte del comune anche per l'esercizio di attività di commercio ambulante soggette a speciali autorizzazioni di polizia.

Art. 12.

Province limitrofe

Agli effetti dell'applicazione dell'art. 6 della legge, per province limitrofe alla provincia di Bolzano si intendono quelle immediatamente confinanti con le province di Trento, Sondrio e Belluno e cioè le province di: Como, Bergamo, Brescia, Verona, Vicenza, Treviso, Pordenone, Udine.

L'ambulante ha facoltà di scegliere le due province limitrofe da indicare nell'autorizzazione.

Art. 13.

Trasferimento di residenza e di effettiva dimora da un comune ad altro della provincia di Bolzano

L'ambulante che trasferisce la propria residenza ed effettiva dimora da un comune ad altro della provincia di Bolzano conserva di diritto la propria autorizzazione e questa continua ad avere pieno valore, previa denuncia, per iscritto, al sindaco del comune che abbandona e di quello ove si trasferisce entro quindici giorni dal cambiamento di residenza e di effettiva dimora.

L'autorità comunale del nuovo luogo di residenza e di effettiva dimora, prende atto della denuncia, annota sull'autorizzazione la variazione intervenuta e provvede ad informare il comune dal quale l'ambulante proviene.

In caso di trasferimento di residenza ed effettiva dimora il posteggio è conservato nel comune di provenienza fino al momento della concessione del posteggio nel nuovo comune di residenza.

Art. 14.

Trasferimento di residenza e di effettiva dimora da un comune non compreso nella provincia di Bolzano ad un altro della provincia di Bolzano.

L'ambulante che trasferisce la propria residenza ed effettiva dimora da un comune non compreso nella provincia di Bolzano ad un altro della provincia di Bolzano per esercitare la propria attività deve richiedere, entro novanta giorni, una nuova autorizzazione che potrà essergli rilasciata, previo parere della commissione provinciale per il commercio ambulante, nel rispetto delle direttive generali previste dall'art. 15 della legge.

Art. 15.

Attribuzioni della commissione comunale per il commercio ambulante

La commissione comunale per il commercio ambulante di cui all'art. 7 della legge ha competenza:

1) ad esprimere il parere sulle domande di nuove concessioni di autorizzazioni o di trasferimenti di cui all'art. 14 indicando al sindaco la decisione da adottare in relazione alla riscontrata consistenza in atto di tutte le forme distributive ed in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 15 della legge;

2) ad esprimere il parere per l'apposizione del visto annuale sulle autorizzazioni. Detto parere viene espresso entro il 30 ottobre su tutte le autorizzazioni in atto;

3) a proporre i vari provvedimenti occorrenti per il funzionamento dei mercati ambulanti;

4) a promuovere tutte quelle iniziative atte a meglio regolamentare e favorire l'esercizio del commercio ambulante, tenuto conto delle direttive impartite dalla commissione provinciale per il commercio ambulante;

5) ad esprimere, su richiesta del sindaco, il parere sulla revoca, o ritiro dell'autorizzazione e su ogni altra questione che egli creda di sottoporre alla commissione.

Art. 16.

Commissione comunale per il commercio ambulante: funzionamento e convocazione

Tranne il caso che non vi sia alcuna domanda di nuova autorizzazione per la vendita ambulante e manchino altri affari da trattare per cui sia obbligatorio sentire il parere della commissione comunale per il commercio ambulante, essa deve essere convocata almeno una volta ogni due mesi.

La convocazione deve essere fatta mediante avviso scritto da diramarsi almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione, contenente l'indicazione degli argomenti da trattare e lo elenco nominativo delle domande da esaminare.

I membri, che senza giustificato motivo, manchino a tre sedute consecutive decadono dalla carica. La decadenza deve essere pronunciata dal sindaco previa contestazione dei motivi agli interessati.

La commissione non interviene per il rilascio delle nuove autorizzazioni nei casi di subingresso e di conversione della licenza in autorizzazione.

Le deliberazioni della commissione sono validamente adottate con il voto della maggioranza assoluta dei componenti della commissione, e non dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Il voto può essere segreto su richiesta di almeno un terzo dei presenti.

Funge da segretario della commissione di cui all'art. 7 della legge un funzionario comunale nominato dal sindaco.

Art. 17.

Nomina dei membri della commissione comunale per il commercio ambulante

La composizione della commissione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati in seno al consiglio comunale.

Il delegato del sindaco deve essere scelto all'atto della nomina della commissione.

Qualora non esistano nell'ambito del comune le rappresentanze delle organizzazioni di categoria previste dall'art. 7 della legge, o qualora queste non facciano pervenire entro il termine prefissato le designazioni richieste, il consiglio comunale procede direttamente alla scelta nell'ambito delle persone appartenenti alle categorie corrispondenti.

Agli effetti dell'applicazione dell'ultimo comma dell'art. 7 della legge le designazioni, qualora non siano già state effettuate su precedente domanda da parte del comune, saranno richieste direttamente dal presidente della giunta provinciale secondo i criteri di cui al comma precedente.

La composizione della commissione comunale per il commercio ambulante deve essere modificata in modo conforme al disposto dell'art. 7 della legge, a decorrere dal momento in cui la popolazione residente risulti dall'anagrafe comunale essere divenuta superiore, o eventualmente anche inferiore, ai 5000 abitanti. Trascorso un mese senza che il consiglio comunale abbia nominato la nuova commissione si fa luogo all'applicazione della procedura surrogatoria prevista dall'art. 7, ultimo comma della legge.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente non possono essere rilasciate autorizzazioni se non con l'intervento della nuova commissione.

La commissione è rinnovata dal consiglio comunale entro un mese dalla sua scadenza.

Art. 18.

Visto annuale

Il visto annuale prescritto dall'art. 8 della legge non costituisce atto di nuova concessione ma è la condizione a cui è subordinata la validità dell'autorizzazione per l'anno a cui il visto si riferisce.

Esso si applica mediante autorizzazione del sindaco o di un suo incaricato nell'apposito spazio a ciò destinato nel modello di autorizzazione previa dimostrazione dell'avvenuto versamento della tassa di concessione non governativa.

L'autorizzazione deve essere esibita per il visto nel periodo dal 1° novembre al 31 dicembre di ciascun anno precedente a quello per il quale se ne intende prorogare la validità.

Qualora l'autorizzazione non sia stata esibita per il visto perde in validità ed il commerciante ambulante che desidera continuare nella propria attività deve richiedere una nuova autorizzazione, salvo i casi di provata forza maggiore.

Agli effetti dell'applicazione del secondo comma dell'art. 8 della legge l'attività di commercio ambulante si intende come effettivamente esercitata nel corso dell'anno qualora essa sia stata svolta dal titolare, o dal sostituto, per un minimo di trenta giornate lavorative, salvo i casi di comprovata necessità.

A prova dell'esercizio effettivo dell'attività il sindaco può richiedere idonea documentazione.

Art. 19.
Sospensione del visto annuale

Il visto di cui all'art. 8 della legge può essere sospeso per un massimo di due mesi quando l'autorità comunale ritenga di dover procedere ad accertamenti per stabilire se l'ambulante sia incorso in talune delle condizioni che comportano la revoca della concessione.

Art. 20.
Esposizione dell'autorizzazione e dei documenti di iscrizione al registro speciale per gli ambulanti e al registro delle ditte

L'ambulante deve esporre al pubblico in modo visibile sul banco di vendita, unitamente all'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 18, secondo comma della legge, anche la documentazione dalla quale risultino gli estremi dell'iscrizione al registro speciale per gli ambulanti e al registro delle ditte.

Art. 21.
Sostituzione temporanea

Ai sensi dell'art. 10 della legge l'ambulante deve comunicare al sindaco del comune che gli ha rilasciato l'autorizzazione, o all'assessore da lui delegato per materia, la causa che gli impedisce di esercitare direttamente l'attività, la durata del periodo di rappresentanza, le generalità e l'indirizzo del rappresentante, nonché gli estremi dell'iscrizione di quest'ultimo nel registro speciale degli ambulanti, qualora ricorra il caso di cui al quarto comma del medesimo art. 10.

La comunicazione di cui al comma precedente va effettuata con lettera raccomandata da inviarsi entro l'ora di chiusura del mercato del giorno in cui l'ambulante fa ricorso alla sostituzione. Copia di tale lettera deve essere esibita dal rappresentante ad ogni richiesta degli organi di vigilanza, unitamente alla autorizzazione del rappresentato.

Il sindaco di cui al primo comma del presente articolo valuta se sussiste la comprovata necessità della rappresentanza. Essa è da considerarsi esistente se il sindaco non comunica all'interessato di ritenerla esclusa entro trenta giorni decorrenti dalla data di spedizione della raccomandata di cui al comma precedente.

Il comune di cui al primo comma del presente articolo redige un elenco degli ambulanti che fanno ricorso al rappresentante ed annota in calce all'autorizzazione, in occasione del visto annuale, il nome dei rappresentanti e la corrispondente durata del periodo di rappresentanza.

L'ambulante che non invia la comunicazione di cui al primo comma del presente articolo o fa ricorso al rappresentante prima di averla inviata o che ricorre al rappresentante senza che ne sussista la comprovata necessità viola l'art. 10 della legge. Viola ugualmente tale articolo il titolare dell'autorizzazione che esercita direttamente un'attività di commercio ambulante durante il periodo in cui ricorre al rappresentante.

L'ambulante che nel caso di cui all'art. 10, quarto comma, della legge si faccia rappresentare da un soggetto non iscritto nel registro speciale viola la norma di cui allo stesso art. 10.

E' richiesta l'iscrizione al registro speciale per gli ambulanti anche qualora i tre mesi di rappresentanza di cui all'art. 10, quarto comma, della legge, vengano superati nel corso dell'anno sommando periodi diversi di rappresentanza.

Art. 22.
Subingresso in caso di morte o di rinuncia dell'attività commerciale

Il subentrante conserva tutti i diritti ed i doveri acquisiti dal precedente titolare negli anni precedenti per effetto della attività svolta. Il trasferimento dell'autorizzazione comporta anche il trasferimento del posteggio.

Il sindaco provvederà all'annotazione provvisoria del passaggio dell'autorizzazione.

L'autorizzazione decade qualora il subentrante non provveda alla iscrizione nel registro speciale per gli ambulanti entro un anno dall'annotazione.

Il subentrante, qualora abbia la residenza ed effettiva dimora in un comune diverso da quello del precedente titolare dell'autorizzazione, ha diritto al trasferimento dell'autorizzazione ad opera del comune che ha rilasciato l'autorizzazione e deve regolare successivamente la sua posizione ai sensi degli articoli 13 e 14 del presente regolamento.

Art. 23.
Cessione dell'azienda per atto tra vivi a favore di persone diverse dai parenti entro il terzo grado

Nei casi di trasferimento dell'autorizzazione per cessione dell'azienda in proprietà, per atto tra vivi a favore di soggetti diversi da quelli di cui all'art. 10, quinto comma, della legge, il dante causa non può ottenere dai comuni per i quali l'autorizzazione trasferita è valida un'altra autorizzazione per l'esercizio della medesima attività commerciale prima che siano trascorsi cinque anni dalla data del trasferimento dell'autorizzazione.

Il subentrante conserva tutti i diritti ed i doveri acquisiti dal precedente titolare negli anni precedenti per effetto dell'attività svolta. Il trasferimento dell'autorizzazione comporta anche il trasferimento del posteggio solo nel caso in cui il subentrante sia residente nella provincia di Bolzano da almeno due anni e abbia esercitato effettivamente l'attività nella provincia di Bolzano in qualità di titolare, di coadiuvante o di dipendente almeno per lo stesso periodo. La predetta limitazione non vale nel caso di attività di commercio ambulante a posto fisso.

All'atto del trasferimento l'avente causa dovrà risultare iscritto al registro dei commercianti.

Il subentrante qualora abbia la residenza ed effettiva dimora in un comune diverso da quello del precedente titolare dell'autorizzazione, ha diritto al trasferimento dell'autorizzazione ad opera del comune che ha rilasciato l'autorizzazione e deve regolare successivamente la sua posizione ai sensi degli articoli 13 e 14 del presente regolamento.

Art. 24.
Adempimenti della commissione provinciale per il commercio ambulante

Entro il 30 novembre di ogni anno la commissione provinciale per il commercio ambulante deve adempiere ai disposti di cui ai punti 2), 4) e 5) dell'art. 12 della legge.

Ulteriori modifiche alle direttive emanate ed al calendario predisposto potranno essere apportate dalla medesima nel corso dell'anno ed avranno valore per l'anno successivo.

Copia delle direttive, del calendario, dei pareri e delle proposte dovrà essere inviata ai comuni interessati ed alle associazioni provinciali di categoria più rappresentative della provincia entro il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 25.
Disposizioni di carattere sanitario

La vendita ambulante è soggetta a tutte quelle limitazioni che le autorità locali prescriveranno, in applicazione di leggi e regolamenti di carattere sanitario.

Art. 26.
Diffida in caso di inadempienza da parte dei comuni

La diffida di cui all'art. 19 della legge viene effettuata con decreto dell'assessore provinciale competente per la materia del commercio, e viene comunicata agli organi comunali competenti a mezzo di lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno.

In caso di non ottemperanza alla stessa, la giunta provinciale disciplina con propria delibera l'esercizio del commercio ambulante nell'ambito del territorio del comune inadempiente conformemente al disposto di cui agli articoli 17 e 18 della legge.

Art. 27.
Tassa di posteggio

La tassa di posteggio è fissata dalla giunta provinciale per metro quadro di superficie di vendita conformemente al disposto di cui all'art. 14 della legge.

La revoca del posto non dà diritto alla restituzione della tassa.

Art. 28.
Commercio ambulante girovago esercitato a domicilio dei compratori

I venditori ambulanti possono accedere agli edifici divisi in appartamenti per l'esercizio della loro attività solo con il consenso del preposto alla custodia dell'edificio, o in mancanza, con il consenso degli inquilini.

In ogni caso la vendita a domicilio deve essere effettuata senza usare modi molesti e fastidiosi, per non recare disturbo alla quiete ed alla tranquillità delle persone.

I venditori ambulanti possono esercitare la loro attività negli esercizi pubblici solo con il consenso del rispettivo titolare.

Art. 29.

Regolamento di mercato e commissione di mercato

I comuni in cui hanno luogo mercati con frequenza almeno mensile con un numero di posteggi superiore a venti devono adottare un regolamento di mercato, tenuto conto di quello allegato al presente regolamento (allegato 3).

I comuni, per ogni mercato che avrà luogo con frequenza almeno mensile e con un numero di posteggi superiore a cinquanta, possono istituire una commissione di cui facciano parte anche rappresentanti dei venditori ambulanti designati dalle associazioni di categoria più rappresentative della provincia, per il controllo sul regolare funzionamento del mercato stesso e sull'assegnazione dei posti agli ambulanti.

Art. 30.

Comuni situati in zone di confine o caratterizzati da particolare afflusso turistico

Ai fini dell'applicazione del disposto di cui all'art. 17, punto 1) della legge, sono considerati:

a) situati in zone di confine i seguenti comuni:

Brennero;
Curon Venosta;
Prato allo Stelvio;
San Candido;
Tubre;
Vipiteno;

b) caratterizzati da particolare afflusso turistico i seguenti comuni:

Badia;
Corvara;
Ortisei;
S. Cristina di Valgardena;
Selva di Valgardena;
Castelrotto;
Lana;
Termeno;
Nova Levante;
Scena;
Terlano;
Valle Aurina;
Dobbiaco.

Art. 31.

Assegnazione dei posti: norma transitoria

Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento il comune provvede all'assegnazione dei posti non ancora stabilmente assegnati all'interno del mercato o dei mercati esistenti sul suo territorio.

Nell'assegnazione dei posti sono fatti salvi i diritti acquisiti da ambulanti che hanno già ottenuto l'assegnazione stabile del posto, purché in possesso di autorizzazione amministrativa anche per la provincia di Bolzano.

Qualora il comune intenda ampliare la superficie del mercato esistente o intenda creare nuovi mercati, nell'assegnazione dei posti verranno tenuti presenti, nell'ordine, i criteri di precedenza e di preferenza di cui all'art. 18 della legge.

Art. 32.

Assegnazione di nuovi posti stabili all'interno del mercato

Ogni quattro mesi il comune, sentita la commissione di mercato, ove esista, assegna stabilmente i nuovi posti che si rendono disponibili per l'ampliamento dell'area di mercato, o per revoca, o ritiro, o cessione del posto da parte di precedenti assegnatari, sulla base di un punteggio di precedenza raggiunto da ciascun ambulante.

Il punteggio viene così determinato:

a) secondo il criterio della residenza:

ambulanti residenti nel comune interessato da almeno due anni: punti 60;

ambulanti residenti nel comune interessato da meno di due anni: punti 50;

ambulanti residenti nella provincia di Bolzano: punti 40;

ambulanti residenti nelle province confinanti: punti 15;

ambulanti residenti nella province limitrofe: punti 5;

ambulanti residenti in altre province: punti 1;

b) secondo il criterio dell'anzianità di frequenza:

un punto per ogni giornata di frequenza o di effettiva presenza alle operazioni di assegnazione dei posti eseguite dagli organi di vigilanza.

Il posto assegnato definitivamente non può essere più tolto salvo quanto previsto dal comma seguente.

Qualora l'assegnatario non utilizzi il proprio posto per tre edizioni consecutive del mercato, salvo casi di comprovata necessità, decade dal diritto di assegnazione del posto stabile e potrà occupare provvisoriamente soltanto un posto eventualmente rimasto libero.

Qualora l'assegnatario del posto stabile non occupi il proprio posto entro un'ora dall'orario di apertura del mercato, il suo posto potrà essere assegnato ad altro richiedente.

La domanda del posto all'interno del mercato va redatta conformemente all'allegato 4 al presente regolamento.

Art. 33.

Assegnazione provvisoria di posti all'interno del mercato

Qualora i posti stabilmente prenotati ed occupati non coprano tutta l'area di mercato messa a disposizione, o qualora qualche posto assegnato stabilmente si renda disponibile per i motivi di cui al quarto e quinto comma del precedente art. 32 il comune provvede di volta in volta alla loro assegnazione sulla base delle graduatorie di cui all'articolo precedente.

L'assegnazione ha validità per la sola giornata di mercato durante la quale viene fatta.

Art. 34.

Delimitazione dei posti per categorie merceologiche omogenee

Nell'assegnazione dei posti il comune provvederà a fissare le aree nelle quali prenderanno posto gli ambulanti che trattano categorie merceologiche omogenee.

Una parte dell'area di mercato, compresa quella eventualmente coperta, deve essere comunque riservata agli agricoltori che esercitano l'attività di alienazione dei loro prodotti ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n. 59, e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 35.

Divieto di rilascio di autorizzazioni di commercio ambulante provvisorie

E' vietato il rilascio di autorizzazioni all'esercizio del commercio ambulante provvisorie.

Art. 36.

Decadenza, revoca, ritiro e sospensione dell'autorizzazione

L'autorizzazione è revocata e ritirata, previa notifica di decadenza:

1) quando il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione stessa.

La data d'inizio dell'attività è provata mediante la dichiarazione che l'interessato deve fare all'ufficio IVA ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

2) quando venga cancellato dal registro speciale per gli ambulanti;

3) nei casi di cui agli articoli 8, 10, 18 e 28 della legge.

L'autorizzazione è sospesa nei casi di cui agli articoli 16, 21 e 28 della legge.

Art. 37.

Trasmissione mensile dell'elenco delle autorizzazioni rilasciate decadute o revocate

L'elenco nominativo delle autorizzazioni all'esercizio del commercio ambulante rilasciate, decadute o revocate nel mese precedente, di cui all'art. 20 della legge, va redatto in conformità all'allegato 5 al presente regolamento.

In caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione la camera di commercio, non appena divenuto definitivo il relativo provvedimento, disporrà la cancellazione del titolare dal registro delle ditte.

Art. 38.
Permessi temporanei

I permessi temporanei di cui all'art. 21 della legge possono riferirsi solo alle categorie merceologiche già autorizzate ed hanno il solo effetto di estendere, per un determinato periodo, lo ambito territoriale di validità dell'autorizzazione.

La domanda per la concessione del permesso temporaneo di cui all'art. 21 della legge va redatta conformemente all'allegato 6 del presente regolamento.

Art. 39.
Categorie merceologiche

Le categorie merceologiche per le quali viene richiesta l'autorizzazione corrispondono, in quanto applicabili, alle tabelle merceologiche (esclusa la tabella VIII) istituite per il commercio fisso nella provincia di Bolzano.

Le autorizzazioni alla vendita non possono limitare il contenuto merceologico delle categorie cui esse si riferiscono.

E' consentito il rilascio per la medesima autorizzazione di più categorie merceologiche.

Chi ha ottenuto l'autorizzazione per una o più categorie merceologiche è autorizzato a porre in vendita tutte le merci in esse comprese in base agli usi generali e locali del commercio.

Art. 40.
Orari di vendita

Gli orari di vendita per il commercio in forma ambulante sono fissati con delibera della giunta provinciale n. 2542 del 17 giugno 1974, e successive modifiche ed integrazioni, unitamente alla disciplina degli orari di apertura e di chiusura dei negozi e delle altre attività di vendita al dettaglio.

Art. 41.
Norme transitorie

I soggetti iscritti nel registro speciale per gli ambulanti alla data di entrata in vigore della legge hanno diritto ad ottenere che l'iscrizione sia modificata d'ufficio con l'indicazione delle categorie merceologiche di cui all'art. 39 del presente regolamento nelle quali siano comprese le categorie di prodotti oggetto dell'iscrizione originaria. Non è dovuto il diritto di cui all'articolo 6 del presente regolamento.

I soggetti che alla data di entrata in vigore della legge erano in possesso della licenza prevista dalla legge 5 febbraio 1934, n. 327, hanno diritto ad ottenere l'autorizzazione per le categorie merceologiche di cui all'art. 39 del presente regolamento nelle quali siano comprese le categorie di prodotti oggetto della licenza stessa, purchè presentino la domanda di cui all'art. 29 della legge nei modi e nei termini stabiliti. Le categorie merceologiche indicate nell'autorizzazione debbono corrispondere a quelle risultanti dal registro speciale per gli ambulanti. Le province da indicare nell'autorizzazione e per le quali essa è valida, sono esclusivamente quelle risultanti dalla vecchia licenza ai sensi dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1934, n. 327. La validità dell'autorizzazione per le province iscritte nella licenza per autorizzazione temporanea ai sensi dell'art. 11 della citata legge n. 327 cessa con l'entrata in vigore del presente regolamento. Per il rilascio dell'autorizzazione non è dovuta la tassa di concessione non governativa.

La domanda di conversione della licenza in autorizzazione deve essere formulata conformemente all'allegato 7 al presente regolamento.

Art. 42.
Applicabilità della disciplina del commercio in sede fissa

Al commercio ambulante si applicano anche le norme della disciplina del commercio in sede fissa e dei suoi regolamenti di esecuzione non espressamente richiamate, purchè non contrastino con specifiche disposizioni della legge e del regolamento, o non siano per l'oggetto riferibili solamente ad attività commerciali diverse.

Art. 43.
Attività che non rientrano nell'esercizio del commercio ambulante

Non sono soggetti alle disposizioni della legge:

1) coloro che commerciano oggetti prodotti direttamente sul posto di vendita di cui all'art. 2, secondo comma, della legge;

2) gli artigiani ed i produttori agricoli di cui all'art. 4 della legge, fatta salva l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 17, 18 e 19 della legge relativa alla concessione di posteggi nei mercati e all'occupazione delle aree pubbliche;

3) le persone che curano la consegna a domicilio dei compratori, per conto di ditte esercenti il commercio in sede stabile, le merci già contrattate e vendute in negozio;

4) i rappresentanti ed agenti di commercio iscritti all'albo di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 316, ed i piazzisti e viaggiatori con regolare rapporto di lavoro che vendono, per conto delle case da essi rappresentate, merci da essi trasportate;

5) coloro che praticano forme speciali di vendita previste dalla disciplina del commercio stabile, quali la vendita per corrispondenza su catalogo o a domicilio.

ALLEGATO 1

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO AMBULANTE
(art. 9 del regolamento)

Al sindaco di . . . .

Il sottoscritto . . . .
nato a . . . . il . . . .
e residente a . . . . in via . . . . . .
iscritto al registro speciale per gli ambulanti al n. . . .
presso la camera di commercio di . . . .
in data . . . .

Chiede

che gli venga concessa l'autorizzazione amministrativa per l'esercizio del commercio ambulante per le seguenti categorie merceologiche . . . .
. . . .
. . . .

Il commercio ambulante verrà esercitato nelle province di:
1) Bolzano
2) Trento
3) Sondrio
4) Belluno
5) . . . . .
6) . . . . .

Data,

Firma . . . .

Allega: 1) certificato iscrizione al registro speciale degli ambulanti n. . . . . ;
2) eventuale certificato sanitario (quando il richiedente intende trattare la categoria alimenti e bevande).

AUTORIZZAZIONE A SOSTITUZIONE TEMPORANEA
(art. 10 della L.P. 7-1-1977, n. 7)

Il sindaco del comune di . . . . . .

Vista la domanda dell'interessato;
Visto l'art. 10 della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 7;

Autorizza

il sig. . . . . titolare della presente autorizzazione a farsi sostituire temporaneamente nell'esercizio della vendita dal sig. . . . . per un periodo dal . . . . . . al . . . .

Il sindaco

Data . . . .

VISTO ANNUALE

A norma dell'art. 8 della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 7, si concede il visto per l'anno

Il sindaco

Data

ALLEGATO 2

AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO AMBULANTE
(art. 10 del regolamento)

Comune di . . .

Il sindaco

Vista la legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 7, ed il relativo regolamento d'esecuzione;

Vista la domanda proposta dall'interessato in data . . . . . ;

Su conforme parere della commissione comunale di cui all'art. 7 della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 7;

Concede

al sig. nato a
il e residente in questo comune
in via/piazza

l'autorizzazione amministrativa

alla vendita ambulante degli articoli compresi nelle seguenti categorie merceologiche

. . .

Il trasporto viene effettuato prevalentemente:
sulla persona ☐
con automezzo ☐

La presente autorizzazione autorizza l'esercizio della vendita ambulante, nei modi previsti dalla legge e dal regolamento nelle province di:

1) Bolzano
2) Trento
3) Sondrio
4) Belluno
5)
6)

Il sindaco

Data

ALLEGATO 3

REGOLAMENTO DI MERCATO
(art. 29 del regolamento)

Art. 1.
Luogo e periodo

Il mercato ambulante nel comune di ha luogo nelle seguenti località, su aree opportunamente delimitate, e nei seguenti periodi:

Luogo	Giorno	N. massimo posti	Categorie merc. trattate
—	—	—	—
		.	. .
			. . .

Il mercato quando cade in giorno festivo viene anticipato al giorno precedente.

L'esercizio del commercio ambulante al di fuori delle predette aree di mercato è soggetto a speciale concessione da parte del sindaco.

Art. 2.
Assegnazione dei posteggi di vendita

L'assegnazione dei posteggi di vendita verrà effettuata dal comando polizia municipale, sentita la commissione di mercato, ove esista, a mezzo dei propri incaricati, i quali provvederanno ad una organica sistemazione del mercato seguendo i criteri di cui all'art. 18 della legge.

Sarà comunque riconosciuto come anzianità di frequenza il periodo di interruzione per adempimento, da parte dell'ambulante, del servizio militare.

In mancanza di posteggi disponibili, la presenza alle operazioni di controllo eseguite dagli organi di vigilanza verrà considerata quale reale presenza agli effetti dell'aggiornamento della graduatoria.

I posti saranno raggruppati secondo le seguenti categorie merceologiche:

1) ortofrutta, pesce fresco, prodotti caseari, altri prodotti alimentari;

2) confenzioni, tessuti, calzature, pelletterie, articoli di arredamento, casalinghi, giocattoli, oggetti d'arte e d'antiquariato, libri e altri prodotti;

3) fiori e piante.

Art. 3.
Accesso ed uscita dal mercato

Durante le ore di mercato è proibito il transito di veicoli di ogni genere per le località di cui all'art. 1 che verranno sbarrate dal personale addetto alla sorveglianza.

Gli ambulanti accederanno con l'automezzo al mercato sia per la messa in opera che per lo sgombero del banco all'ora stabilita in ordine progressivo secondo il rispettivo numero assegnato di posteggio.

Coloro che si attardano per qualsiasi motivo dovranno attendere la fine di tali operazioni da parte di chi li ha preceduti, prima di entrare con il proprio automezzo.

Coloro che per casi di provata forza maggiore devono lasciare il mercato prima dell'orario di chiusura dovranno essere preventivamente autorizzati dall'autorità preposta alla sorveglianza.

Art. 4.
Orario

L'orario di vendita per il commercio ambulante coincide con l'orario di apertura e di chiusura dei negozi e delle altre attività di vendita al dettaglio fissato con delibera della giunta provinciale.

Gli ambulanti hanno la facoltà di non sospendere la loro attività nell'intervallo fra la chiusura antimeridiana e l'apertura pomeridiana dei negozi.

E' concessa inoltre un'ora e mezza sia per l'allestimento, sia per lo sgombero dei banchi.

Art. 5.
Tassa di posteggio

La tassa di posteggio è fissata in L.
per mq. di superficie occupata per ogni giorni di mercato.

Gli incaricati del comune rilasciano quietanza da conservarsi da parte dell'interessato quale prova di effettiva frequenza del mercato.

La revoca del posto non dà diritto alla restituzione della tassa.

Il titolare del posteggio dovrà avere particolare cura a tenere costantemente pulita l'area allo stesso assegnata e la zona adiacente il proprio banco di vendita.

Art. 6.
Dimensioni dei posti

I posti, indipendentemente dal tipo di merce venduta e senza tenere in considerazione l'esistenza di più autorizzazioni in famiglia, saranno delimitati ed assegnati secondo le seguenti misure:

mq $3 \times 4 = 12$;
mq $3 \times 6 = 18$.

Solo in caso di sufficiente disponibilità di spazio e compatibilmente con il numero delle richieste di posteggio saranno assegnati i posti di dimensioni mq $3 \times 8 = 24$.

Tra un banco e l'altro dovrà essere lasciato un passaggio di 50 cm.

Ogni occupazione di area superiore a quella prefissata, in caso di disponibilità di spazio, è soggetta a preventiva autorizzazione da parte del servizio di vigilanza.

Art. 7.

Esposizione dei prezzi

Le merci esposte sui banchi di vendita o attrezzature equivalenti debbono recare in modo chiaro e ben visibile l'indicazione del prezzo di vendita.

Quando siano esposti insieme più esemplari di un medesimo articolo normalmente venduto ad unità, identici o dello stesso valore, è sufficiente l'apposizione su di essi di un unico cartellino contenente l'indicazione del prezzo.

Art. 8.

Esposizione dell'autorizzazione e dei documenti di iscrizione al registro speciale per gli ambulanti e al registro delle ditte

L'ambulante deve esporre al pubblico in modo visibile sul banco di vendita, unitamente all'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 18, secondo comma, della legge, anche la documentazione dalla quale risultino gli estremi dell'iscrizione al registro per gli ambulanti e al registro delle ditte.

Art. 9.

Concessione e incedibilità del posteggio

Non può essere concesso più di un posteggio per ogni autorizzazione.

Il posteggio non è cedibile a titolo gratuito, od oneroso, nè temporaneamente, nè permanentemente.

Art. 10.

Norme di carattere igienico-sanitario

I venditori ambulanti sono soggetti a tutte le norme contenute nelle leggi, nei regolamenti locali di igiene e sanità per tutto quanto concerne la vigilanza sanitaria, la genuinità dei generi alimentari e delle bevande e le misure contro la diffusione delle malattie infettive.

In particolare le attrezzature per il trasporto e la vendita di generi alimentari e di bevande analcooliche debbono essere dichiarate igienicamente idonee dall'ufficiale sanitario o dal medico provinciale.

Il commerciante ambulante dovrà inoltre dimostrare in quale luogo egli deposita la propria merce durante le ore di inattività. L'uso di tale deposito deve essere autorizzato da parte dell'ufficiale sanitario e dal medico provinciale.

Art. 11.

Disposizioni delle tende sopra i banchi di vendita

Le tende debbono essere sollevate almeno 210 cm. dal suolo in modo da rendere il passaggio libero ed agevole, senza pericolo per alcuno, e da non impedire la visuale degli altri banchi.

E' vietata l'esposizione delle merci oltre l'area di posteggio assegnata.

Art. 12.

Servizio rifiuti

Il servizio rifiuti sarà garantito nel seguente modo:

. . . .

Art. 13.

Servizi vari

I venditori ambulanti assegnatari di posteggi all'interno del mercato di via/piazza . . . .
. . . .
hanno diritto di usufruire dei seguenti servizi: . . . .
. . . .
. . . .

Art. 14.

Divieti

E' assolutamente vietata all'interno del mercato:

1) la vendita a braccia e il sistema di vendita denominato « battitore ». Quest'ultima forma di vendita può essere eventualmente autorizzata in zona apposita indicata dagli incaricati del comune;

2) la vendita di palloni gonfiati con gas infiammabili e di petardi, l'accensione di fuochi, il deposito e l'uso di materiale infiammabile in genere;

3) l'uso di altoparlanti e di altri strumenti aventi lo scopo di incentivare il consumatore all'acquisto di merci, e che possono disturbare le occupazioni ed il riposo delle persone secondo le disposizioni dell'art. 659 del codice penale.

E' vietato inoltre, ai sensi delle leggi vigenti, la vendita in forma ambulante di:

pane (art. 11 legge 31 luglio 1956, n. 1002);

armi (art. 37 testo unico leggi pubblica sicurezza);

medicinali (art. 122 testo unico leggi sanitarie: regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265);

piante officinali (art. 7 legge 6 gennaio 1931, n. 99);

bevande alcooliche (art. 87 testo unico leggi pubblica sicurezza);

latte (regio decreto 9 maggio 1929, n. 984).

Art. 15.

Articoli in finta pelle

I rivenditori di articoli in finta pelle devono esporre sul banco di vendita, in modo ben visibile al pubblico, un cartello recante la seguente scritta « Imitazioni in pelle - Lederimitationen ».

Art. 16.

Disposizioni particolari

1) Carni: la vendita ambulante di carni fresche, congelate, insaccate, salate o comunque preparate o conservate può essere esercitata solamente con l'osservanza di tutte le disposizioni di igiene vigenti in materia.

2) Piante e semi per l'agricoltura: la vendita ambulante di piante e semi per l'agricoltura può essere concessa solo a coloro che sono in possesso dell'autorizzazione prevista dagli articoli 1 e 4 della legge 18 giugno 1931, n. 987 e dell'art. 18 del regio decreto 12 ottobre 1923, n. 1700.

3) Raccolta di uova, pollame e pelli: la semplice raccolta di uova, pollame e pelli, non è soggetta ad autorizzazione di commercio ambulante. Solo coloro che vendono le predette merci in forma ambulante devono munirsi della relativa autorizzazione.

4) Raccolta di ferri vecchi (cenciaioli): per la raccolta di materiali vecchi (ferri vecchi, cenci vari, ossa, ecc.) che vengono poi collocati presso aziende diverse in forma non girovaga non è richiesta l'autorizzazione di commercio ambulante.

5) Bestiame: la vendita di bestiame è considerata commercio all'ingrosso e non può quindi essere svolta in forma ambulante. E' richiesta la licenza di commercio ambulante per la vendita di maialini da allevamento e di animali da cortile in genere.

6) Commercio all'ingrosso: non possono essere rilasciate autorizzazioni di commercio ambulante all'ingrosso.

Art. 17.

Sanzioni

Ferma restando l'applicazione delle più gravi sanzioni previste dalla legge 7 gennaio 1977, n. 7 e del relativo regolamento di esecuzione, chiunque viola le disposizioni specifiche previste dal presente regolamento è punibile con la sanzione amministrativa da L. 5.000 a L. 100.000 che viene elevata secondo la procedura prevista dalla legge 7 gennaio 1977, n. 7.

Art. 18.

Sorveglianza

Le guardie comunali, i vigili e gli agenti della forza pubblica sono incaricati dell'esecuzione del presente regolamento.

ALLEGATO 4

RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE DI POSTO DI VENDITA PER IL MERCATO DI . . . . . .

(art. 31 del regolamento)

Spett.le comune di . . . .

Il sottoscritto . . . . nato a . . . il . . . . . . residente a . . . . . via . . titolare dell'autorizzazione amministrativa di commercio ambulante n. . . . per le categorie merceologiche . . . . rilasciata dal comune di . . . . in data . . . .

Chiede

a codesta spett.le amministrazione comunale l'assegnazione, in via provvisoria, di un posto di vendita all'interno del mercato di . . . . per il giorno di . . . . per una superficie di m^2 . . . . .

Con la presente il sottoscritto si impegna ad osservare il regolamento di mercato.

Il richiedente

Data . . . .

☐ assegnato
☐ non assegnato

Il funzionario comunale

Data . . . .

ALLEGATO 5

ELENCO DELLE AUTORIZZAZIONI DI COMMERCIO AMBULANTE

rilasciate, decadute o revocate nel mese di . . . . da trasmettere alla camera di commercio di Bolzano in conformità al disposto di cui all'art. 20 della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 7

(art. 37 del regolamento)

Autorizzazione amministrativa			Cognome e nome	Residenza	Categorie merceologiche per cui è rilasciata l'autorizzazione	Province per cui è rilasciata l'autorizzazione	Osservazioni
Numero	Data di rilascio, decadenza, revoca	RI - rilascio D - decadenza RE - revoca					

ALLEGATO 6

DOMANDA DI PERMESSO TEMPORANEO PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO AMBULANTE

(art. 38 del regolamento)

Al sindaco di . . . .

Il sottoscritto . . nato a . . . . il . . . e residente a . . . . . in via . . . iscritto al registro speciale per gli ambulanti al n. . . . presso la camera di commercio di . . . . in data . . titolare dell'autorizzazione amministrativa all'esercizio del commercio ambulante n. . . . rilasciata dal comune di . . . in data . . . . . . per la vendita di . . . . . . nelle seguenti province . . . .

Chiede

che gli venga concesso il permesso temporaneo all'esercizio del commercio ambulante in codesto comune per il periodo dal . . . . al . . . . (specificare la data tenendo presente che il permesso può essere dato per una durata non inferiore a 15 giorni e non superiore a 6 mesi).

Firma

Data . . . .

PERMESSO TEMPORANEO

Vista la domanda di cui sopra, si autorizza il sig. . . . . di . . . . ad esercitare il commercio ambulante nel comune di . . . . per il periodo dal . . . . al . . . .

Il sindaco

Data . . . .

ALLEGATO 7

DOMANDA DI CONVERSIONE DA LICENZA DI COMMERCIO AMBULANTE IN AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA
(art. 41 del regolamento)

Al sindaco di . . . .

Il sottoscritto . . nato a .
il . . . residente a .
in via . . titolare della licenza di commercio ambulante n. . rilasciata il .
da codesta amministrazione ai sensi della legge 5 febbraio 1934, n. 327, per le seguenti voci merceologiche:
. .

.

Chiede

che gli venga convertita la licenza di commercio ambulante in autorizzazione amministrativa ai sensi dell'art. 29 della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 7, per le categorie merceologiche corrispondenti.

Firma

Data . . . . .

(1306)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 8 novembre 1977, n. 49.

Regolamento per la gestione in economia dell'istituto di ergoterapia psichiatrica di Stadio. Modifica.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 60 *del* 6 *dicembre* 1977)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 5428 del 18 agosto 1977, con la quale si provvede a sopprimere la lettera *c*) dell'art. 2 del vigente regolamento per la gestione in economia dell'istituto provinciale di ergoterapia di Stadio;

In esecuzione della deliberazione surrichiamata;

Decreta:

La lettera *c*) dell'art. 2 del regolamento per la gestione in economia dell'istituto di ergoterapia psichiatrica di Stadio, approvato con decreto del presidente della giunta provinciale 31 marzo 1976, n. 21, è soppressa.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 8 novembre 1977

MAGNAGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1977
Registro n. 5 *foglio n.* 192

(1307)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 9 novembre 1977, n. 50.

Modificazione del regolamento di esecuzione della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modificazioni ed integrazioni.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 63 *del* 27 *dicembre* 1977)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto il proprio decreto del 3 ottobre 1966, n. 38, integrato con decreto 3 agosto 1971, n. 23, con decreto 15 novembre 1974, n. 81 e con decreto 10 agosto 1976, n. 45, contenente il regolamento di esecuzione della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4;

Vista la deliberazione della giunta provinciale del 7 ottobre 1977. n. 6863, circa la modificazione del regolamento citato;

In esecuzione di detta deliberazione;

Decreta:

Il regolamento di esecuzione della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modificazioni ed integrazioni, viene modificato giusta il testo allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 9 novembre 1977

MAGNAGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1977
Registro n. 6, *foglio n.* 30

MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA LEGGE PROVINCIALE 2 APRILE 1962, N. 4, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.

Articolo unico

Il n. 8) dell'art. 3 del decreto del presidente della giunta provinciale 3 ottobre 1966, n. 38, integrato con decreto 3 agosto 1971, n. 23, con decreto 15 novembre 1974, n. 81 e con decreto 10 agosto 1976, n. 45, viene sostituito dal seguente:

8) la qualità di mutilato, invalido di guerra o del lavoro o civile, figlio, vedova o genitore di caduto in guerra:

I. per la qualità di mutilato, invalido di guerra o del lavoro o civile con diminuzione della capacità lavorativa o con pensione di guerra:

a) del richiedente:

del 35 al 50 % o della settima e ottava categoria . . . . punti 2
del 51 al 75 % o della quinta e sesta categoria . . . . » 3
del 76 all'83 % o della terza e quarta categoria . . . . » 4
dell'84 al 100 % o della prima e seconda categoria . . . . » 5

b) di familiare convivente a carico:

del 26 al 50 % o della settima e ottava categoria . . . . punti 1
del 51 al 100 % o della prima alla sesta categoria . . . . » 2

II. per la qualità di figlio, vedova o genitore di caduto in guerra . . . . punti 2

(1308)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 15 novembre 1977, n. 52.

Fissazione della quota base per il minimo vitale con decorrenza 1° gennaio 1978.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 62 *del* 20 *dicembre* 1977)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la legge provinciale 26 ottobre 1973, n. 69, concernente l'assistenza di base in provincia di Bolzano;

Visto l'art. 2 del decreto del presidente della giunta provinciale 13 febbraio 1974, n. 12 (norme di attuazione della legge citata) nella formulazione conseguente alla modificazione avvenuta con decreto del presidente della giunta provinciale 30 giugno 1977, n. 31, che prevede che la quota base per il minimo vitale venga fissata a decorrere dal 1° gennaio di ciascun anno con decreto del presidente della giunta provinciale, sentita la commissione provinciale per l'assistenza di base e con riferimento alla evoluzione dell'indice dei prezzi di consumo;

Constatato che l'indice dei prezzi di consumo per famiglie di operai ed impiegati è salito a Bolzano del 22,66 % nel periodo luglio 1976-giugno 1977;

Sentita la commissione provinciale per l'assistenza di base che ha proposto nella seduta del 25 ottobre 1977 l'elevazione della quota base a L. 100.000 con decorrenza 1° gennaio 1978;

Vista la delibera della giunta provinciale del 31 ottobre 1977, n. 7527;

In esecuzione della deliberazione surrichiamata;

Decreta:

La quota base per il calcolo del minimo vitale citata nell'art. 2, primo comma, del decreto del presidente della giunta provinciale 13 febbraio 1974, n. 12, è fissata in L. 100.000 con decorrenza 1° gennaio 1978 ferma restando la disposizione dell'art. 4, secondo comma, del citato decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 15 novembre 1977

MAGNAGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *novembre* 1977
Registro n. 6, *foglio n.* 4

(1309)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 16 novembre 1977, n. **53.**

Modifica del 3° regolamento di esecuzione della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche ed integrazioni, emanato con proprio decreto 25 marzo 1976, n. 19.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 62 *del* 20 *dicembre* 1977)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto il 3° regolamento di esecuzione della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15 (art. 34, modificato con l'art. 27 della legge provinciale 7 ottobre 1974, n. 15), contenente determinazioni di coordinamento territoriale relative all'articolazione per località centrali e per gli insediamenti produttivi di interesse provinciale, emanato con proprio decreto 25 marzo 1976, n. 19, modificato con i propri decreti 23 luglio 1976, n. 37, 26 ottobre 1976, n. 54, 2 febbraio 1977, n. 5, 17 maggio 1977, n. 21, nonchè 22 luglio 1977, n. 36;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 7462 del 28 ottobre 1977, concernente una modifica del predetto regolamento di esecuzione;

Decreta:

Articolo unico

La planimetria di cui all'art. 11, n. 1), Prato allo Stelvio, del decreto del presidente della giunta provinciale 25 marzo 1976, n. 19, è sostituita con la planimetria allegata al presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 16 novembre 1977

MAGNAGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *novembre* 1977
Registro n. 6, *foglio n.* 5

(*Omissis*).

(1310)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 16 gennaio 1978, n. **1-112**/Legisl.

Modifiche al regolamento per l'uso di automezzi per viaggi di servizio nell'interesse della provincia.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 7 *febbraio* 1978)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto il testo unico del nuovo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Visto il regolamento per l'uso di automezzi per viaggi di servizio nell'interesse della provincia, approvato con proprio decreto n. 26 di data 9 luglio 1962, registrato alla Corte dei conti, addì 24 agosto 1962, registro n. 1, foglio n. 19, modificato con successivi decreti di cui l'ultimo è il n. 4-91/Legisl. di data 14 marzo 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1977, registro n. 19, foglio n. 146;

Vista l'opportunità di modificare l'art. 29 del predetto regolamento;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 254 del 13 gennaio 1978;

Decreta:

1) Con decorrenza dalla data del presente decreto, l'art. 29 del regolamento predetto, sostituito con decreto del presidente della giunta provinciale n. 31 di data 22 novembre 1962, registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1962, registro n. 1, foglio n. 23, è sostituito dal seguente:

« La concessione di usare la propria autovettura per viaggi nell'interesse dell'amministrazione è subordinata alla presentazione della seguente documentazione da sottoporre alla segreteria generale:

a) patente di guida;

b) atto dal quale risulti l'effettiva proprietà dei veicoli;

c) polizza per R.C. stipulata in conformità alla vigente normativa in materia;

d) dichiarazione del dipendente dalla quale risulti che l'amministrazione provinciale è sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità circa l'uso del mezzo di proprietà del dipendente stesso ».

2) Dalla medesima data di cui sopra la tabella allegato *A*), già prevista dall'art. 29 del decreto predetto, è conseguentemente soppressa.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

GRIGOLLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *gennaio* 1978
Registro n. 3, *foglio n.* 145

(1569)

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 1977, n. **50.**

Variazione al bilancio 1977. (Terzo provvedimento).

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 76 *del* 28 *dicembre* 1977)

(*Omissis*)

(1260)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100780890)